3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147º — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 novembre 2006** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2006, **n. 21.**

Manutenzione, per l'anno 2006, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni. Pag. 2

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2006, n. **20.**

Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale . . . . . Pag. 5

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2006, n. **12**.

Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 . . . . . Pag. 15

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1º giugno 2006, n. **21/R.**

Regolamento di attuazione della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti) . . . . . Pag. 16

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 5 luglio 2006, n. **9**.

Disciplina per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione nelle autostrade. Pag. 18

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2006, n. **15.**

Estensione degli effetti dell'art. 6, comma 6, della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8, ai comuni di Mercogliano e Caposele . . . . . Pag. 22

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2006, n. **16.**

Modifica dell'art. 1 sulla legge regionale 11 novembre 1996, n. 24, concernente: Norme per il sostegno e lo sviluppo degli aero-club della Regione Campania . . . . . Pag. 22

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2006, **n. 21.**

Manutenzione, per l'anno 2006, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Valle D'Aosta n. 38 del 12 settembre 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

INDUSTRIA, ARTIGIANATO, ENERGIA E POLITICHE DEL LAVORO

Art. 1.

Disposizioni in materia di servizi camerali. Modificazioni alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 7

1. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta), è inserito il seguente:

«3-*bis.* La Chambre ha sede in Aosta o in un comune del circondario e competenza sull'intero territorio regionale; essa può costituire uffici periferici, mediante deliberazione del Consiglio di cui all'art. 6.».

2. Dopo il comma 6 dell'art. 16 della legge regionale n. 7/2002, è aggiunto il seguente:

«6-*bis.* Per il personale dell'Amministrazione regionale inquadrato nei ruoli della Chambre in applicazione del presente articolo, l'accertamento della conoscenza della lingua italiana o francese conseguito presso l'Amministrazione regionale conserva validità presso la Chambre, in relazione alla fascia funzionale cui lo stesso si riferisce».

Art. 2.

Disposizioni in materia di artigianato valdostano di tradizione. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione), è sostituita dalla seguente:

«*d*) intaglio decorativo».

2. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 2/2003, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali produttori non possono in ogni caso superare il 30 per cento degli espositori ammessi nel settore tradizionale».

3. Dopo il comma 7 dell'art. 8 della legge regionale n. 2/2003, è inserito il seguente:

«7-*bis.* L'iscrizione è sospesa d'ufficio per un periodo di sei mesi, con provvedimento del dirigente della struttura competente, nel caso di produttori iscritti al Registro nei confronti dei quali sia contestata in forma scritta, per più di una volta in due anni, la presentazione di produzioni non ammissibili nell'ambito delle manifestazioni di cui all'art. 7, comma 1.».

4. Al comma 9 dell'art. 8 della legge regionale n. 2/2003, le parole: «con cadenza mensile» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza bimestrale».

Art. 3.

Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7

1. L'art. 5 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), è sostituito dal seguente:

«Art. 5. *(Programma annuale).* — 1. In esecuzione del Piano triennale, la giunta regionale, sentito il Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'art. 6, adotta il programma annuale degli interventi di politiche attive del lavoro, delle azioni di formazione professionale, delle attività di orientamento e di sviluppo dei servizi per l'impiego, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale.».

2. Al comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 7/2003, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di acquisto di locali, la Regione, nei limiti delle disponibilità finanziarie, può contribuire al finanziamento dell'iniziativa, mediante la concessione di contributi ai comuni interessati, con le modalità e sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della giunta regionale, fino al 100 per cento della relativa spesa; non sono in ogni caso ammesse a contributo le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei predetti locali.».

Art. 4.

Disposizioni in materia di interventi promozionali per l'uso razionale dell'energia. Modificazione alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3

1. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per l'installazione di impianti dimostrativi destinati alla climatizzazione degli ambienti e alla produzione di acqua calda sanitaria».

Capo II

LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AMBIENTE E GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 5.

Disposizioni in materia di conferimento di rifiuti solidi urbani e assimilati. Modificazione alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 37

1. Dopo il comma primo dell'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 (Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi), è aggiunto il seguente:

«1-*bis.* Rientra inoltre nella fase di conferimento, come definita al comma primo, numero 1), la consegna da parte dei produttori dei rifiuti urbani e assimilati, anche in forma differenziata, presso i centri comunali di conferimento o isole ecologiche, opportunamente attrezzati. Tali centri o isole ecologiche, in quanto assicurano il raggruppamento dei rifiuti urbani e assimilati in frazioni merceologiche omogenee ai fini della raccolta e del successivo avvio alle operazioni di smaltimento e di recupero, non rientrano nelle operazioni di smaltimento e di recupero, come specificate negli allegati B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), e successive modificazioni, e non sono assoggettati al regime autorizzativo di cui agli articoli 27, 28 e 33 del medesimo decreto».

Art. 6.

Definizione di procedimenti pendenti, preordinati all'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 28 febbraio 1990, n. 10

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16), vige nuovamente l'art. 21, comma 3, lettera *a)*, della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), al solo fine della definizione dei procedimenti preordinati alla concessione e all'erogazione dei contributi di cui

all'art. 6 della legge regionale 28 febbraio 1990, n. 10 (Norme concernenti l'obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e la disciplina dei relativi benefici economici. Abrogazione della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni), in favore di coloro che hanno terminato i lavori di rifacimento del manto di copertura del tetto in lose di pietra entro la data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 16/2004.

Art. 7.

Disposizioni in materia di incarichi per il supporto alle attività inerenti alla realizzazione di opere pubbliche. Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12.

1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (legge regionale in materia di lavori pubblici), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«All'individuazione dei bisogni procedono le strutture tecniche delle singole amministrazioni competenti; è. tuttavia consentito il ricorso a strutture specialistiche esterne individuate ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti estemi all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), in mancanza della competente struttura tecnica o nell'ipotesi di sua inadeguatezza o temporanea indisponibilità in relazione alle attività in corso.».

2. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/1996, come sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2005, n. 19, le parole: «ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie),» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della legge regionale n. 18/1998».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/1996, come modificato dal comma 2, è inserito il seguente:

«4-*bis.* Nel caso di incarichi a strutture specialistiche esterne conferiti con le modalità di cui ai commi 2 e 4, in deroga a quanto stabilito dall'art. 5, commi 2 e 3, della legge regionale n. 18/1998, i soggetti incaricati possono essere titolari contemporaneamente di più di un incarico e la durata dell'incarico, in relazione alle specifiche esigenze dello studio da svolgere, può avere durata superiore agli undici mesi.».

Art. 8.

Disposizioni in materia di composizione delle commissioni edilizie comunali. Modificazione alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11

1. Il comma 4 dell'art. 55 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

«4. I componenti della commissione edilizia sono scelti fra soggetti competenti per esperienza e specifica preparazione nelle discipline riguardanti l'edilizia, l'urbanistica e l'ambiente. La commissione è formata dal numero di componenti eletti definito dal regolamento edilizio in misura non inferiore a tre e non superiore a sette, ivi compreso l'esperto in materia di tutela del paesaggio individuato ai sensi della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), e, in qualità di componente di diritto, da un rappresentante del servizio igienico-sanitario dell'Azienda sanitaria regionale.».

Art. 9.

Disposizioni in materia di lavori pubblici afferenti alle attività di protezione civile. Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di prevenire l'insorgere di pericolo immediato di danni alle persone e ai beni o per garantire l'erogazione dei servizi primari e il collegamento tra gli abitati, la giunta regionale può concedere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e della percentuale massima di cui all'art. 8, comma 2, contributi in conto capitale per la realizzazione, da parte dei comuni nell'esercizio delle competenze agli stessi attribuite dalla presente legge, di interventi di somma urgenza, come definiti dall'art. 15-*ter,* comma 10, della legge regionale n. 12/1996, introdotto dall'art. 14 della legge regionale 5 agosto 2005, n. 19.».

2. Al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 5/2001, le parole: «, se dichiarati di somma o imperiosa urgenza, certificata dal responsabile del procedimento dell'amministrazione procedente,» sono soppresse.

Art. 10.

Proroga del termine per la sperimentazione della televisione digitale terrestre e della rete unitaria della pubblica amministrazione. Modificazione alla legge regionale 4 novembre 2005, n. 25.

1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31), le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

Capo III

ISTRUZIONE

Art. 11.

Disposizioni in materia di agevolazioni per il diritto allo studio universitario. Modificazione alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30

1. Il comma 2-*bis* dell'art. 3 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), come inserito dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 è abrogato.

2. I commi 1 e 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 34/2005 sono abrogati.

Art. 12.

Disposizioni in materia di formazione dei dirigenti scolastici Modificazione alla legge regionale 26 luglio 2000, n. 19

1. Dopo l'art. 22 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), è inserito il seguente:

«Art. 22-*bis. (Formazione dei dirigenti scolastici).* — 1. I dirigenti scolastici sono ammessi a partecipare alle iniziative di formazione, anche ad essi rivolte, organizzate dall'amministrazione regionale per il personale dalla stessa dipendente.».

Art. 13.

Disposizioni in materia di valutazione dell'attività dell'IRRE-VDA Modificazione alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 12

1. L'art. 20 della legge regionale 27 luglio 2001, n 12 (Trasformazione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta (IRRSAE) in Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta (IRRE-VDA). Abrogazioni di leggi regionali concernenti l'IRRSAE), è abrogato.

Art. 14.

Disposizioni in materia di incarichi di dirigente tecnico dei ruoli scolastici regionali. Modificazione alla legge regionale 10 agosto 2005, n. 18

1. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 10 agosto 2005, n. 18 [Disposizioni in materia di organizzazione e di personale scolastico. Modificazioni alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione)], è aggiunto il seguente:

«3-*bis.* Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 5-*bis,* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come inserito dall'art. 3, comma 1,

lettera *f)*, della legge 15 luglio 2002, n. 145, il numero dei posti disponibili nella dotazione organica del ruolo regionale dei dirigenti tecnici, definita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 17 aprile 1990, n. 14 (Ruolo regionale degli ispettori tecnici e norme in materia di reclutamento del personale direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche regionali), è pari ad uno».

Capo IV

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

Art. 15.

Disposizioni in materia di interventi assistenziali in favore di minori. Modificazione alla legge regionale 1º giugno 1984, n. 17

1. Dopo il comma primo dell'art. 8 della legge regionale 1º giugno 1984, n. 17 (Interventi assistenziali ai minori), è aggiunto il seguente:

«1-*bis.* Nel caso in cui gli interventi assistenziali di cui al comma primo consistano nel pagamento di rette, gli stessi possono essere, altresì, diretti in favore di gestanti o madri con figli minori che necessitino di tutela e protezione, temporaneamente inserite in strutture anche collocate al di fuori del territorio regionale, per disposizione dell'autorità giudiziaria o sulla base di progetti predisposti dagli operatori socio-sanitari territoriali.».

Art. 16.

Disposizioni in materia di assistenza economica in favore dei meno abbienti. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 19

1. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 (Norme in materia di assistenza economica), come sostituito dall'art. 25, comma 2, della legge regionale n. 38/200l, è sostituito dal seguente:

«4. La concessione o il diniego degli interventi di assistenza economica di cui alla presente legge sono disposti con provvedimento del dirigente della struttura di cui al comma 1, in conformità al parere reso dalla commissione di cui al comma 2, entro il termine stabilito dalla giunta regionale ai sensi dell'art. l, comma 3.».

Art. 17.

Disposizioni in materia di relazione annuale sullo stato di salute di benessere sociale della popolazione regionale. Modificazione alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5.

1. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione), come sostituito dall'art. 35, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21, è sostituito dal seguente:

«3. La relazione annuale sullo stato di salute e di benessere sociale è illustrata dall'assessore regionale competente in materia di sanità e politiche sociali alla Giunta e al Consiglio regionale ed è divulgata dalla struttura di cui all'art. *5,* comma 1, anche mediante pubblicazione nel sito Internet della Regione.».

Art. 18.

Disposizioni in materia di integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti. Modificazione alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 17.

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 17 (Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) in un comune della Valle d'Aosta».

Capo V

TURISMO, SPORT E TRASPORTI

Art. 19.

Disposizioni in materia di Commissione tecnico-consultiva per le piste di sci. Modificazione alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9

1. Il comma 8 dell'art. 6 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), è sostituito dal seguente:

«8. Ai componenti della Commissione, esterni all'Amministrazione regionale, è corrisposto per ogni seduta un gettone di presenza, il cui ammontare è stabilito con deliberazione della giunta regionale, in misura comunque non superiore alla tariffa per, giornata di rappresentanza approvata dalla Regione per le guide alpine.».

Art. 20.

Disposizioni in materia di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse turistico-promozionale. Modificazione alla legge regionale 24 giugno 1992, n. 31.

1. L'art. 1 della legge regionale 24 giugno 1992, n. 31 (Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse turistico-promozionale), come modificato dall'art. 40, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Oggetto).* — 1. La Regione concede contributi a favore di enti privati non aventi finalità di lucro, al fine di sostenere ed incentivare la realizzazione di spettacoli, manifestazioni ed altri eventi suscettibili di produrre effetti favorevoli per la Valle d'Aosta sotto il profilo turistico-promozionale».

Art. 21.

Disposizioni in materia di contributi per investimenti nel settore del trasporto collettivo di persone. Modificazione alla legge regionale 9 maggio 1995, n. 15.

1. La lettera *a)* del comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 (Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone), come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 10, è sostituita dalla seguente:

«*a)* dieci anni per le attrezzature e sette anni per gli autobus».

2. La disposizione di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a*), della legge regionale n. 15/1995, come sostituita dal comma 1, si applica anche con riguardo al vincolo di destinazione e al divieto di alienazione relativi agli autobus oggetto di contributi concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale Modificazione alla legge regionale 1º settembre 1997, n. 29

1. Al comma 3 dell'art. 32 della legge regionale 1º settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I beneficiari delle agevolazioni possono essere sospesi, per un periodo commisurato alla gravità dell'infrazione accertata, dall'uso dei titoli di viaggio agevolati e sono altresì tenuti alla restituzione delle somme corrispondenti alle agevolazioni indebitamente fruite, secondo le modalità stabilite con deliberazione della giunta regionale.».

Art. 23.

Disposizioni in materia di interventi a favore dello sport Modificazione alla legge regionale 1º aprile 2004, n. 3

1. La lettera *e)* del comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 1 aprile 2004 n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), è sostituita dalla seguente:

«*e)* attribuzione al CAI Valle d'Aosta di un contributo fisso forfettario pari al 7 per cento dello stanziamento annuo complessivo previsto per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c);*».

Capo VI

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 24.

Disposizioni in materia di affidamento del servizio di stampa e distribuzione del Bollettino ufficiale della Regione. Modificazione alla legge regionale 3 marzo 1994, n. 7

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7 (Norme per la redazione del *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Valle d'Aosta, per la pubblicazione degli atti ed istituzione dell'Albo notiziario della Regione autonoma Valle d'Aosta), le parole: «con preferenza, a parità di altre condizioni, per quelle aventi sede legale ed operanti in Valle d'Aosta da almeno cinque anni» sono soppresse.

Art. 25.

Disposizioni in materia di introito dei compensi dovuti per gli incarichi attribuiti ai dirigenti regionali

1. Gli eventuali compensi dovuti per gli incarichi svolti dai dirigenti regionali, in ragione del loro ufficio e conferiti dall'amministrazione regionale o su designazione della stessa, sono accertati ed introitati al capitolo 9700 (Recuperi diversi) del bilancio di previsione della Regione. Le somme così introitate sono utilizzate per il finanziamento dei rinnovi contrattuali.

Art. 26.

Disposizioni in materia di rimborso delle spese legali e processuali agli amministratori e ai dipendenti regionali

1. Per i procedimenti penali avviati nei confronti di consiglieri e assessori regionali, conclusi con sentenza definitiva alla data del 31 dicembre 2005, il rimborso, totale o parziale, delle spese legali e processuali di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), è deliberato dalla giunta regionale anche nel caso in cui dette spese non siano risultate a qualsiasi titolo coperte da assicurazione, a condizione che l'interessato abbia presentato, alla data del 31 dicembre 2005, denuncia di attivazione della garanzia assicurativa alla struttura regionale competente.

2. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, la disposizione di cui al medesimo comma si applica anche ai dipendenti regionali.

Art. 27.

Obblighi per i concessionari del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale

1. Le imprese affidatarie del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni, sono tenute a comunicare alla Regione i piani per lo sviluppo ed il potenziamento, nell'ambito del territorio regionale, delle reti e degli impianti di distribuzione.

Art. 28.

Disposizioni finanziarie

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3, comma 2, 4, 6, 14, 15, 18, 19, 20, 23 e 26 trovano copertura negli stanziamenti già iscritti nei pertinenti capitoli del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2006/2008 e non alterano gli equilibri di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 agosto 2006.

CAVERI

06R0563

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2006, n. **20.**

Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria n. 12 del 9 agosto 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E RIPARTO COMPETENZE

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 117 della Costituzione e delle norme comunitarie e nazionali, disciplina il nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'ambiente ligure (ARPAL), stabilisce il riparto delle competenze e riorganizza le procedure di pianificazione e programmazione in materia ambientale, nonché le strutture e gli organismi preposti alla programmazione, gestione e controllo in campo ambientale ed alla prevenzione, e promozione della salute e della sicurezza collettiva, perseguendo l'obiettivo della massima integrazione programmatica e tecnico-operativa nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo e per l'ambiente, nonché per la promozione della qualità ambientale del territorio.

2. Per il raggiungimento. dell'obiettivo di cui al comma 1, si provvede in particolare a disciplinare:

a) un nuovo ordinamento dell'ARPAL;

b) l'attribuzione ad ARPAL di nuove funzioni in materia ambientale, di gestione reti osservative e di previsione meteoidrologica, ferma restando la competenza prioritaria alla vigilanza e al controllo sul territorio;

c) le diverse modalità di programmazione dei controlli ambientali;

d) i contenuti e le modalità di approvazione dei seguenti piani:

1) piano di tutela dell'acqua;

2) piano di tutela della qualità dell'aria;

3) piano di tutela dell'ambiente marino e costiero;

e) l'organizzazione del sistema dell'educazione ambientale;

f) l'organizzazione del Sistema informativo ambientale ligure (SIRAL);

g) il sistema di governo e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme comunitarie e da quelle nazionali;

h) l'organizzazione del sistema di valutazione e gestione della qualità dell'aria;

i) l'organizzazione di un sistema di monitoraggio dei fenomeni di dissesto di versante - Rete monitoraggio dei versanti regionali (REMO VER);

j) le attività di gestione del Centro funzionale meteoidrologico della Regione Liguria - Protezione Civile (CFMI-PC) e di integrazione operativa con le strutture regionali che concorrono al sistema regionale di protezione civile;

k) il supporto tecnico all'attività di vigilanza in materia di cave, verifica e controllo in materia ambientale, le attività tecniche di analisi, con particolare riferimento ai siti estrattivi con potenziale rischio amianto.

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, definisce le linee di indirizzo strategico ed esercita le seguenti funzioni e competenze:

a) predisposizione ed approvazione dei piani di propria competenza;

b) definizione degli obiettivi generali delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;

c) assunzione di atti d'indirizzo e coordinamento per l'integrazione delle funzioni fra ARPAL, Azienda sanitaria locale (ASL) e Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia ambientale;

d) definizione delle modalità di esercizio della dipendenza funzionale dei Dipartimenti provinciali dell'ARPAL dalle province;

e) definizione degli indirizzi per la redazione del regolamento di organizzazione di cui all'art. 19;

f) definizione dei criteri e delle modalità, anche di partecipazione economica, con le quali comuni e comunità montane si avvalgono di ARPAL;

g) emanazione di linee guida sulle modalità di effettuazione delle istruttorie in materia di rifiuti e bonifiche;

h) definizione del programma triennale dei controlli, dei monitoraggi ambientali e di versante, dello sviluppo delle reti di rilevamento e monitoraggio e degli osservatori regionali;

i) emanazione degli indirizzi per la definizione delle tariffe e loro approvazione;

j) promozione della collaborazione e dell'integrazione con tutti i soggetti pubblici operanti nel settore della prevenzione collettiva e dei controlli ambientali,

k) coordinamento del sistema informativo ambientale regionale mediante:

1) approvazione del piano triennale ed annuale dello sviluppo del sistema e definizione delle sue linee evolutive nell'ambito del sistema informativo regionale;

2) definizione delle tipologie di dati e informazioni raccolti dagli enti locali da rendere obbligatoriamente a disposizione del sistema;

3) emanazione di direttive sulla modalità di raccolta e messa a disposizione dei dati ambientali;

l) direzione e coordinamento delle attività di scambio di informazioni di interesse ambientale sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente;

m) coordinamento del sistema regionale dell'educazione ambientale, approvazione e predisposizione dei progetti di interesse regionale;

n) definizione delle azioni regionali per assicurare l'accesso del pubblico all'informazione ambientale in attuazione della normativa comunitaria e nazionale vigente;

o) vigilanza e controllo sull'attività dell'ARPAL;

p) redazione, in collaborazione con ARPAL, della relazione sullo stato complessivo dell'ambiente ligure o sui vari comparti, comprensiva della relazione consuntiva sulle attività di controllo effettuate da ARPAL nel periodo di riferimento;

q) redazione, in collaborazione con ARPAL, della valutazione annuale della qualità dell'aria;

r) definizione ed aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale in funzione dei livelli nell'ambiente dei vari inquinanti dell'aria;

s) definizione dei contenuti della dipendenza funzionale del CFMI-PC dalla struttura regionale competente in materia di Protezione civile;

t) controllo sull'efficacia delle attività dell'ARPAL e sulla coerenza tra il programma annuale di cui all'art. 27 e le linee di indirizzo strategico di cui al medesimo articolo.

2. La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'ambiente e dell'assessore alla sanità definisce, nell'ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali e le priorità strategiche delle attività di promozione e prevenzione della salute collettiva, di vigilanza e di controllo ambientale.

3. Al fine di promuovere azioni d'integrazione programmatica con altri organismi che si occupano di promozione e tutela dell'ambiente e per elaborare proposte e programmi da sottoporre alla giunta regionale, l'assessore all'ambiente convoca, almeno una volta all'anno, un'apposita conferenza regionale, stimolando il contributo di enti, associazioni ambientaliste, organizzazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali.

Art. 3.

Funzioni della provincia

i) La provincia è l'ente di riferimento per lo svolgimento delle funzioni amministrative e di controllo ambientale sulla base della normativa vigente e dei criteri e delle linee guida definite dalla Regione.

2. La provincia, in particolare, formula proposte in ordine ai programmi dei controlli regionali e approva il programma provinciale di cui all'art. 28.

TITOLO II

FUNZIONI E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ARPAL

Art. 4.

Funzioni, attività e compiti istituzionali dell'ARPAL

1. L'ARPAL, già istituita con legge regionale 27 aprile 1995, n. 39, (istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure), ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia tecnico - giuridica, amministrativa e contabile ed è sottoposta agli indirizzi ed alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dall'art. 23.

2. L'ARPAL svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse regionale di cui all'art. I della legge 21 gennaio 1994, n. 61, (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) e a supporto della Regione e degli enti locali per la protezione dell'ambiente e della natura, per la tutela delle risorse idriche, della difesa del suolo, per la protezione civile, nonché per la prevenzione e promozione della salute collettiva e della sicurezza. In tale ambito, ad essa sono attribuite, in particolare, le seguenti funzioni:

a) controllo e vigilanza ambientale;

b) supporto tecnico alle emergenze ambientali e sanitarie e partecipazione ai piani di emergenza;

c) gestione dei catasti e delle reti di monitoraggio ambientale;

d) gestione della rete laboratoristica per la tutela dell'ambiente;

e) elaborazioni di istruttorie tecniche nei confronti delle amministrazioni richiedenti e procedenti;

f) supporto tecnico-scientifico ai livelli istituzionali competenti;

g) supporto per l'espletamento delle attività connesse alle funzioni di prevenzione collettiva proprie del Servizio Sanitario;

h) attività relativa alla sicurezza impiantistica in ambiente di vita e di lavoro;

i) attività relative a programmi di formazione in materia ambientale e nelle ulteriori materie in cui ha maturato competenza tecnica.

3. L'ARPAL collabora con l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici secondo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge n. 61/1994 garantendo il flusso dei dati e delle informazioni di carattere e qualità ambientale.

4. Presso l'ARPAL sono, altresì, svolte le attività meteoidrologiche del CFMI-PC che dipende funzionalmente dalla struttura regionale competente in materia di Protezione civile.

5. Nell'allegato *A* alla presente legge sono indicate le attività istituzionali obbligatorie e nell'allegato *B* quelle da effettuarsi a richiesta inerenti le funzioni di cui al comma 2.

6. La giunta regionale provvede ad apportare agli allegati *A* e *B* gli aggiornamenti e le modifiche che si rendano necessari, anche a seguito di variazioni delle normative di riferimento, fermo restando il rispetto delle funzioni istituzionali dell'ARPAL e dei necessari equilibri economico-finanziari.

Art. 5.

Attività non istituzionali

1. L'ARPAL, in subordine ai compiti istituzionali, può svolgere funzioni ed azioni nelle materie relative alle competenze tecniche in essa presenti nei confronti degli enti territoriali, delle imprese e del mondo delle professioni relativamente a:

a) formazione;

b) assistenza tecnica e supporto;

c) ricerca, valutazione e validazione di tecnologie e processi tecnologici. A tal fine può stipulare contratti e convenzioni.

2. Gli introiti derivanti dall'esercizio delle attività di cui al comma 1 concorrono al finanziamento delle spese istituzionali.

Art. 6.

Interconfronti con laboratori

1. La fornitura dei dati ed i controlli posti a carico dei soggetti proponenti interventi in materia di dragaggi, ripascimenti, bonifiche o, comunque, con riflessi sul territorio, soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazioni ambientali, può essere fornita tramite analisi effettuate da ARPAL o da laboratori privati o universitari.

2. Qualora i soggetti proponenti si rivolgano a laboratori privati o universitari, l'ARPAL provvede ad effettuare, con tali laboratori, interconfronti preventivi e controlli a campione in una percentuale da definire, in relazione alla complessità ed alla natura degli interventi, in sede di procedure di VIA o di autorizzazione. I costi di tali operazioni sono posti a carico dei soggetti proponenti sulla base del tariffario dell'ARPAL.

Art. 7.

Rapporti ARPAL-ASL

1. L'ARPAL e le ASL, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni e le attività di protezione e controllo ambientale nonché di prevenzione collettiva di rispettiva competenza di cui all'allegato *C*, che può essere oggetto di aggiornamento e di modifica secondo le modalità di cui al comma 6 dell'art. 4.

2. Le ASL si avvalgono dell'ARPAL per il supporto e la consulenza tecnica in materia ambientale, nonché per le prestazioni analitiche - laboratoristiche finalizzate all'espletamento delle attività connesse con le funzioni di prevenzione collettiva.

3. Nell'ambito del piano sanitario regionale di cui alla legge regionale 24 marzo 2000 n. 25 (disciplina dell'organizzazione del servizio sanitario regionale) viene disciplinato il ruolo di ARPAL. Sulla base di quanto disposto nel piano, ARPAL e ASL definiscono su base annuale il proprio programma di attività.

4. Ferme restando le competenze delle ASL in materia impiantistica ed antinfortunistica in ambiente di lavoro le stesse, per l'espletamento delle attività, si avvalgono di ARPAL secondo le modalità stabilite al comma 3.

Art. 8.

Rapporti tra il centro funzionale meteoidrologico Protezione civile e la Regione

1. Il CFMI-PC organizzato all'interno di ARPAL è una componente del servizio nazionale di protezione civile ed è posto alle dipendenze funzionali della competente struttura regionale.

2. Il CFMI-PC esercita le funzioni e le attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza del rischio meteoidrologico ai fini di protezione civile.

3. Le funzioni e le attività di cui al comma 2, attribuite al CFMI-PC, sono svolte in modo integrato su tutto il territorio regionale ed in connessione operativa con le altre strutture del Servizio nazionale di protezione civile.

Art. 9.

Rapporti con gli enti locali

1. Per l'esercizio delle funzioni tecniche di cui all'art. 3, le province si avvalgono delle strutture provinciali dell'ARPAL poste funzionalmente alle proprie dipendenze.

2. La giunta regionale, sulla base delle proposte delle province, definisce i contenuti della dipendenza funzionale di cui al comma 1.

3. I comuni singoli o associati o consorziati ovvero le comunità montane, nell'esercizio delle funzioni in materia ambientale attribuite ai sensi delle vigenti normative, si avvalgono delle strutture dell'ARPAL, sulla base dei criteri e con le modalità definite dalla giunta regionale e del tariffario delle prestazioni dell'agenzia salvo che non sia operativa una convenzione tra la stessa e l'ente o gli enti territoriali interessati. Le convenzioni sono a titolo oneroso per gli enti territoriali e riguardano le ulteriori prestazioni dell'ARPAL rispetto al piano triennale regionale.

Art. 10.

Comitato provinciale di coordinamento

1. Al fine di garantire il necessario coordinamento tecnico delle attività dei dipartimenti provinciali dell'ARPAL con i servizi delle rispettive amministrazioni provinciali e comunali, nonché con i dipartimenti di prevenzione delle ASL, presso ciascuna provincia è costituito un comitato tecnico provinciale di coordinamento con il compito di:

a) elaborare proposte relative al programma attuativo annuale delle attività del dipartimento provinciale;

b) formulare proposte e pareri in ordine ai programmi di controllo ambientale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)*;

c) effettuare periodiche verifiche sullo svolgimento delle attività programmate e sui risultati conseguiti.

Il comitato è composto da:

a) un dirigente del Dipartimento ambiente nominato dall'amministrazione provinciale, che lo presiede;

b) il direttore del dipartimento provinciale dell'ARPAL;

c) un dirigente dei servizi competenti per materia di un comune del territorio provinciale di riferimento individuato dall'A.N.C.I.;

d) il direttore del dipartimento di prevenzione delle ASL competenti per territorio;

e) un dirigente di una comunità montana del territorio provinciale di riferimento individuata dall'UNCEM;

f) un direttore di Ente parco, nominato dal coordinamento Parchi liguri;

g) un dirigente della struttura competente in materia di ambiente della Regione senza diritto di voto.

3. Il comitato provinciale di coordinamento è convocato dal presidente almeno tre volte l'anno ovvero su motivata richiesta dell'amministrazione provinciale o del direttore provinciale dell'ARPAL o di uno dei suoi componenti.

Art. 11.

Strutture e funzioni dell'ARPAL

1. L'ARPAL è articolata in una struttura centrale, costituita dalle direzioni generale, amministrativa e scientifica e in quattro strutture dipartimentali provinciali, alle quali è attribuita autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate, economiche, umane, strumentali.

2. È istituita l'unità tecnica complessa di livello regionale.

3. I dipartimenti provinciali assicurano l'espletamento delle attività di laboratorio tecnico-strumentali, svolgono attività di controllo e vigilanza sul territorio, nonché di supporto tecnico alla provincia ed agli enti locali dell'ambito territoriale di competenza. I dipartimenti garantiscono in modo coordinato le attività tecnico-laboratoristiche in campo ambientale nei confronti delle Amministrazioni ed in materia di prevenzione collettiva nei confronti delle ASL. I dipartimenti svolgono ulteriori compiti assegnati o delegati sulla base delle disposizioni di cui all'art. 19.

4. L'unità complessa di livello regionale assicura, in particolare, l'espletamento delle seguenti attività d'interesse della Regione e di quelle con carattere interdipartimentale o di eccellenza:

a) gestione del Centro regionale di educazione ambientale (CREA);

b) gestione del SIRAL per le parti di competenza secondo le direttive della Regione;

c) gestione dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici;

d) attività relative alla geologia ed idrogeologia ambientali alle quali afferisce la lettura strumentale e manutenzione rete di monitoraggio REMOVER e le verifiche nell'ambito delle attività estrattive;

e) gestione dati delle reti di monitoraggio funzionali alla valutazione annuale della qualità dell'aria della Regione;

f) coordinamento e gestione dati dei monitoraggi di qualità ambientale;

g) gestione dell'osservatorio regionale sui rifiuti;

h) gestione della rete ondametrica regionale;

i) attività relativa alla sicurezza impiantistica in ambienti di vita e di lavoro;

j) compiti in materia di incidenti rilevanti;

k) funzioni di supporto alla autorità ambientale regionale.

5. Presso il dipartimento provinciale di Genova opera, altresì, il centro di riferimento regionale per il controllo della radioattività ambientale (CRR), di cui all'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, (sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego dell'energia nucleare).

6. Le funzioni dell'unità complessa di livello regionale possono essere decentrate all'interno dei singoli dipartimenti provinciali sulla base delle disposizioni di cui all'art. 19. Per tali funzioni, nonché per le attività ad alto contenuto tecnologico e a rilevante impegno di risorse alle quali assegnare valenza multizonale, il regolamento garantisce la funzione di direzione e coordinamento della direzione generale e della direzione scientifica così come per le funzioni di cui al comma 5.

Art. 12.

Unità funzionale operativa dell'Autorità ambientale regionale

1. È istituita, presso la struttura complessa regionale dell'ARPAL, la struttura funzionale operativa dell'Autorità ambientale regionale, che costituisce lo strumento operativo per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità ambientale della Regione Liguria.

2. I compiti dell'unità sono programmati dall'autorità ambientale, in accordo con la direzione generale ARPAL che definisce le attività relative a:

a) supporto tecnico all'Autorità ambientale per lo svolgimento delle funzioni e compiti a questa attribuite, nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali comunitari;

b) fornitura dei dati necessari e dell'appropriato supporto tecnico per l'elaborazione del rapporto ambientale ai fini della valutazione ambientale strategica (VAS), di cui alla direttiva n. 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

c) supporto alla elaborazione e monitoraggio dei piani e programmi ai fini dell'integrazione della componente ambientale in tutte le fasi degli stessi;

d) partecipazione alle attività della rete nazionale delle autorità ambientali e delle autorità della programmazione, sede di coordinamento e confronto tra Stato, regioni e province autonome.

3. Per le finalità di cui al comma 1, ARPAL procede ad indire concorso pubblico per titoli ed esami, riconoscendo adeguato punteggio per il personale già appositamente formato e selezionato attraverso procedura di evidenza pubblica, ed in servizio presso l'autorità ambientale regionale dal gennaio 2003.

Art. 13.

Organi dell'ARPAL

1. Sono organi dell'ARPAL:

a) il direttore generale;

b) il collegio dei revisori.

Art. 14.

Direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPAL, adotta tutti gli atti necessari a garantirne la gestione, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, sulla base delle indicazioni programmatiche e delle linee d'indirizzo della giunta regionale. Il direttore verifica, inoltre, il raggiungimento degli obiettivi assegnati specificatamente alle singole unità complesse ed ai dipartimenti provinciali e invia alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto sull'attività dell'Agenzia relativo all'anno precedente che deve informare circa la realizzazione del programma annuale di cui all'art. 27, nonché sul livello di realizzazione e funzionamento dei diversi sistemi informativi, reti di monitoraggio e osservatori di cui al capo II, titolo III.

2. Sono di esclusiva competenza del direttore generale:

a) l'adozione del regolamento di cui all'art. 19;

b) la nomina del direttore amministrativo e del direttore scientifico;

c) la nomina dei direttori e dei responsabili di strutture complesse;

d) l'adozione del budget annuale redatto sulla base dei programmi di cui alla presente legge e del bilancio di esercizio;

e) la predisposizione del programma annuale dei controlli di cui all'art. 27;

f) l'adozione degli atti di amministrazione straordinaria o che, comunque, comportano variazioni allo stato patrimoniale dell'ARPAL.

3. Il direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, dalla giunta regionale fra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a sessantacinque anni;

b) diploma di laurea;

c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità, con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni ovvero abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da documentate esperienze lavorative protrattesi per almeno cinque anni.

4. Non possono essere nominati direttore generale coloro che incorrono nei casi di esclusione previsti per i direttori generali delle Aziende sanitarie di cui alla legge regionale 8 agosto 1994, n. 42, (disciplina delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale in attuazione dei decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993). Per tale nomina non si applica la legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55, (norme in materia di nomine di competenza della Regione).

5. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo e a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile per un totale di due mandati e non può protrarsi oltre il settantesimo anno di età.

6. La retribuzione annua lorda non può eccedere l'importo della retribuzione annua media lorda riconosciuta dalla Regione Liguria ai direttori generali delle ASL.

7. La giunta regionale definisce gli obiettivi annuali del direttore generale e ne verifica il raggiungimento, anche ai fini delle conseguenti determinazioni sulla corresponsione della componente variabile della retribuzione annua e in relazione alla risoluzione del contratto.

8. Il direttore generale con proprio atto individua il personale che, ai fini dell'espletamento delle attività di istituto, deve disporre della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e ne fa proposta al competente prefetto.

Art. 15.

Decadenza del direttore generale

1. La giunta regionale, previa diffida, risolve il contratto di lavoro del direttore generale prima della scadenza per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, nel caso di valutazione negativa della prestazione da parte della giunta regionale e negli altri casi espressamente previsti da disposizioni legislative o regolamentari della Regione dichiarandone la decadenza e provvedendo alla sua sostituzione.

2. Con le modalità previste al comma 1 si procede altresì alla risoluzione del contratto ed alla dichiarazione di decadenza del direttore generale, nel caso in cui siano venute meno le condizioni previste dalla legge per la nomina o sussistano le condizioni di cui al comma 5 dell'art. 14.

Art. 16.

Direttore scientifico e direttore amministrativo

1. Il direttore generale si avvale, per l'espletamento delle funzioni di competenza, del direttore scientifico e del direttore amministrativo.

2. Il direttore generale nomina:

a) il direttore scientifico, tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e di età inferiore ai sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale a livello dirigenziale presso enti o strutture pubbliche nonché presso soggetti privati;

b) il direttore amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche e di età inferiore ai sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attività in materia di direzione amministrativa a livello dirigenziale presso enti o strutture pubbliche nonché presso soggetti privati.

3. Il direttore amministrativo e il direttore scientifico sono preposti per la parte di rispettiva competenza alla direzione ed alla organizzazione dei servizi, garantendo il conseguimento degli obiettivi fissati dalla programmazione regionale e dell'ARPAL.

4. Il direttore amministrativo sovrintende gli aspetti economici, finanziari ed amministrativi dell'ARPAL, coordina le attività amministrative dei direttori dei Dipartimenti provinciali e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti inerenti la gestione economico-finanziaria dell'ente.

5. Il direttore scientifico presiede alle attività tecnico-scientifiche dell'ARPAL ed alla qualità ed appropriatezza delle prestazioni erogate, coordina le attività dei direttori di dipartimento provinciale e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti per quanto di competenza.

6. Il direttore scientifico e i direttori dei dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitaria locale raccordano le attività di rispettiva competenza anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla lettera *c)*, comma 1, dell'art. 2.

7. Nello svolgimento delle attività di competenza le strutture dell'ARPAL privilegiano l'interdisciplinarietà e il lavoro per obiettivi.

8. Il direttore amministrativo ed il direttore scientifico decadono entro tre mesi dalla data di decadenza del direttore generale.

Art. 17.

Collegio dei revisori

1. Presso l'ARPAL è istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri, di cui un presidente e due componenti, nominati dalla giunta regionale e scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, (attuazione della direttiva CEE n. 253/84 relativa alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

2. La giunta regionale procede alla nomina dei revisori di cui al comma 1 e dei relativi supplenti, fra coloro che hanno presentato domanda.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme in materia di incompatibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

4. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica tre anni. I membri del collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunziare all'incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata al direttore generale dell'ARPAL e alla giunta regionale.

5. Il collegio dei revisori dei conti delibera con la presenza della maggioranza dei componenti.

6. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARPAL, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'agenzia, ai programmi, ai criteri e alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità.

7. In particolare, il collegio:

a) verifica, di norma almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'agenzia;

b) esprime un parere sul bilancio di previsione che deve essere presentato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

c) redige la relazione ai bilanci;

d) vigila anche attraverso l'esame amministrativo-contabile degli atti sulla regolarità dell'amministrazione.

8. Il presidente del collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza prevista dal comma 7, lettere *a)* e *d)* al direttore generale e alla giunta regionale.

9. La giunta regionale determina l'indennità spettante al presidente e ai componenti del collegio dei revisori dei conti all'atto della nomina del collegio. Si applicano le disposizioni della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa).

Art. 18.

Direttore di Dipartimento

1. Ad ogni dipartimento provinciale è preposto un direttore che ha la responsabilità della struttura, scelto tra i dirigenti dell'ARPAL con incarico di direzione di struttura complessa; il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto.

2. Il direttore di dipartimento è nominato con atto motivato dal direttore generale dell'ARPAL.

3. Al direttore di dipartimento è attribuita autonomia gestionale nei limiti delle risorse finanziarie ed umane assegnate.

4. L'incarico è quinquennale, rinnovabile e cessa alla scadenza del direttore generale.

5. Il direttore del dipartimento in particolare:

a) promuove le verifiche di qualità;

b) rappresenta il dipartimento nei rapporti con la direzione generale;

c) definisce il piano annuale dipartimentale delle attività per la predisposizione del programma annuale dei controlli.

Art. 19.

Regolamento

1. Il direttore generale definisce, con regolamento, l'assetto organizzativo dell'ARPAL, i compiti, le dimensioni, le forme di direzione e di coordinamento delle strutture di cui all'art. 11, nonché l'istituzione di servizi territoriali. Il regolamento definisce, in particolare, le dotazioni organiche dei dipartimenti territoriali al fine di consentire l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo sul territorio determinate sulla base della programmazione triennale di cui all'art. 27.

2. Il regolamento è redatto sulla base degli indirizzi emanati dalla giunta regionale e nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

Art. 20.

Trattamento del personale

1. Al personale dell'ARPAL si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali del comparto di riferimento, in attuazione dell'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. L'ARPAL può avvalersi di personale trasferito o in posizione di comando dalla Regione, dalle ASL o da altre amministrazioni pubbliche.

Art. 21.

Riserva di posti nei concorsi pubblici

1. Nei concorsi pubblici indetti dall'ARPAL per il personale non dirigente trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) anche a favore di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il presente articolo si applica esclusivamente ai concorsi pubblici banditi entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza

1. Il personale dell'ARPAL addetto allo svolgimento dei controlli ambientali, munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAL, può accedere alle sedi di attività degli impianti ed agli impianti, nonché richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento dei controlli stessi.

2. Al personale addetto ai controlli non può essere opposto il segreto industriale per evitare od ostacolare le attività di verifica e controllo.

3. Il regolamento di cui all'art. 19 recepisce modalità e termini delle procedure definite dalla giunta regionale per l'individuazione da parte di ARPAL del proprio personale da adibire a funzione di controllo ambientale.

Art. 23.

Vigilanza e controllo

1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge n. 496/1993 convertito con modificazioni con legge n. 61/1994, il direttore generale dell'ARPAL fornisce alla giunta regionale e ai competenti Dipartimenti regionali, nei termini dalla stessa stabiliti, tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste.

2. Sono soggetti al controllo preventivo della giunta regionale i seguenti atti:

a) il budget annuale redatto sulla base dei programmi di cui alla presente legge;

b) il bilancio di esercizio;

c) il regolamento di organizzazione;

d) la dotazione organica;

e) il programma annuale dei controlli di cui all'art. 27.

3. Ai fini del controllo gli atti di cui al comma 2 sono inviati entro dieci giorni dalla loro adozione alla giunta regionale.

4. La giunta regionale può annullare gli atti di cui al comma 2 entro sessanta giorni dal ricevimento. Trascorsi tali termini gli atti diventano esecutivi.

5. I termini di cui al comma 4 sono interrotti per una sola volta se prima della loro scadenza sono richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ARPAL. In tal caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

Art. 24.

Potere generale di annullamento

1. La giunta regionale può annullare in ogni momento, d'ufficio o su segnalazione, atti amministrativi ritenuti illegittimi. A tal fine il presidente della giunta regionale può richiedere all'ARPAL l'invio di atti non soggetti a controllo.

Art. 25.

Potere sostitutivo

1. In caso di ritardo o di inadempimento da parte dell'ARPAL nell'attuazione di atti di indirizzo, di direttive vincolanti regionali, nonché in tutti i casi di inadempienza ad obblighi di legge, la giunta regionale, previa diffida, provvede in via sostitutiva anche mediante la nomina di commissario «ad acta».

Art. 26.

Fonti di finanziamento

1. Al finanziamento delle attività dell'ARPAL di cui alla presente legge si provvede mediante:

a) finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del fondo regionale sanitario di parte corrente;

b) trasferimenti dal bilancio regionale per la realizzazione di programmi regionali in materia ambientale;

c) finanziamenti delle province e dei comuni per attività ulteriori non ricomprese nei programmi regionali;

d) i proventi dei privati a fronte di prestazioni dell'ARPAL;

e) le entrate poste a carico dei titolari di impianti o attività soggette ad autorizzazioni e procedure di bonifica o di VIA.

TITOLO III

CONTROLLI AMBIENTALI E SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE

Capo I

PROGRAMMI DEI CONTROLLI AMBIENTALI

Art. 27.

Programma regionale triennale ed annuale dei controlli, monitoraggi ambientali dello sviluppo delle reti di rilevamento e degli osservatori regionali.

1. Il consiglio regionale approva le linee di indirizzo e i criteri per la redazione del programma triennale dei controlli e monitoraggi ambientali e di versante, dello sviluppo delle reti di rilevamento e di monitoraggio degli osservatori regionali, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio regionale.

2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 la giunta regionale, tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili e delle proposte formulate dalle province, sentiti i comuni, approva entro i successivi trenta giorni il programma triennale operativo che contiene:

a) tipologia, entità, localizzazione e modalità di rilevamento dei dati ambientali e dei monitoraggi da effettuare sul territorio nei seguenti comparti:

1) aria;

2) acqua;

3) suolo;

4) assetto idrogeologico;

5) inquinamenti fisici;

6) cave;

7) ambiente marino e costiero;

8) dati meteoclimatici;

9) biodiversità;

b) modalità di sviluppo delle reti di rilevamento e di monitoraggio e delle attività degli osservatori regionali, con indicazione dell'entità e della modalità di copertura degli oneri di manutenzione;

c) quantità minime ed eventuali criteri per la localizzazione dei controlli e delle ispezioni da effettuare sul territorio, con indicazione della percentuale di controlli da effettuare sulla base di richieste formulate in forma non anonima;

d) quantità minime, tipologie e modalità di svolgimento dei controlli periodici a cui sottoporre gli impianti e le attività soggette ad autorizzazioni ambientali.

3. Il programma annuale dei controlli, predisposto dal direttore generale dell'ARPAL tenuto conto delle indicazioni e delle proposte dei direttori di Dipartimento, è redatto in conformità alla programmazione triennale regionale, della quale costituisce strumento attuativo.

4. Il programma annuale è trasmesso dall'ARPAL entro il 30 novembre alla giunta regionale che ne verifica la conformità con la programmazione triennale entro i successivi trenta giorni; qualora non vi sia conformità la giunta può richiedere al direttore generale dell'ARPAL di apportare modifiche e integrazioni al piano annuale.

5. Le attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)*, sono a carico delle risorse di cui all'art. 26, lettere *a)*, *b)*e *c)*.).

6. Gli oneri relativi ai controlli ed agli accertamenti tecnici finalizzati all'emanazione di provvedimenti autorizzativi in campo ambientale, di procedure di valutazione di impatto ambientale o di bonifiche, nonché gli oneri dei controlli periodici degli impianti indicati nei programmi di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti richiedenti, titolari degli impianti o inquinatori.

7. Qualora su richiesta degli enti locali o di privati vengano effettuati controlli ulteriori rispetto a quelli definiti nei programmi di cui al comma i, i relativi costi sono posti a carico:

a) dei titolari o gestori degli impianti o delle attività nel caso in cui vengano accertate irregolarità o superamento dei limiti fissati dalle normative vigenti o inosservanza di prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi o di valutazione di impatto ambientale. Sono, altresì, a loro carico i costi relativi agli eventuali controlli e monitoraggi decisi dalla pubblica autorità a seguito dell'accertamento di irregolarità nella conduzione o gestione degli impianti per un periodo non superiore a sei mesi;

b) degli enti locali qualora siano controlli specifici aggiuntivi rispetto alle scelte dei programmi regionali, con l'esclusione delle situazioni di emergenza ambientale verificate dalla Regione limitatamente ai comuni non costieri con meno di 15.000 abitanti;

c) dei privati richiedenti qualora sia rilevata l'infondatezza e la reiterazione delle richieste.

8. Gli oneri di cui al comma 5, a valere sulle risorse di cui all'art. 26, comma 1, lettera *e)* sono definiti dalla giunta regionale.

9. Il programma annuale è piano operativo di tutte le attività di competenza di ARPAL e deve individuare i costi e le relative fonti di finanziamento in modo da rendere trasparente la definizione degli oneri economici conseguenti alle attività da svolgere.

Art. 28.

Programmi di controllo ambientale e monitoraggi provinciali

1. Le province, acquisite le proposte e le esigenze dei comuni singoli o associati e delle comunità montane, formulano annualmente le proposte inerenti i programmi regionali ed i propri programmi di controllo ambientale, comprensivi dell'indicazione della propria quota di cofinanziamento.

2. I provvedimenti di cui al comma i devono essere trasmessi all'ARPAL entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo.

3. Le province possono comunque richiedere, per situazioni di emergenza o per eccezionali esigenze, accertamenti tecnici specifici anche al di fuori dei programmi di cui al comma 1.

Capo II

SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE AMBIENTALE E OSSERVATORI

Art. 29.

Sistema informativo regionale ambientale

1. Il sistema informativo regionale ambientale della Liguria (SIRAL) è costituito dall'insieme delle banche dati ed informazioni, anche georiferite, di interesse ambientale e dalle funzionalità di gestione, elaborazione e fruizione connesse, finalizzate a:

a) conoscere lo stato dell'ambiente ligure, i fattori che determinano pressione sullo stesso e l'entità delle pressioni;

b) prevedere possibili scenari ambientali;

c) consentire ai diversi livelli istituzionali, in base agli elementi di cui alle lettere *a)* e *b)*, la definizione di piani, programmi ed interventi volti al miglioramento della qualità ambientale;

d) fornire adeguata informazione a tutti i soggetti singoli o associati interessati in merito agli elementi di cui alle lettere *a)* e *b)* ed alle misure assunte per il miglioramento ambientale;

e) fornire servizi ad enti locali ed imprese in relazione alle competenze da esercitare, alle autorizzazioni da richiedere od agli adempimenti ambientali da assolvere;

f) fornire i dati e le informazioni in ottemperanza agli obblighi comunitari e nazionali.

2. Fanno parte del SIRAL le banche dati ed informazioni ambientali, anche georiferite, sviluppate dalla Regione e da ARPAL, ed, in particolare, il sistema informativo di governo del comparto aria, il sistema informativo dei dati ambientali marini (SISEA), i sistemi informativi a supporto dell'osservatorio permanente corpi idrici e dell'osservatorio sui rifiuti, il sistema informativo regionale idrogeologico (SIRID).

3. Sono, inoltre, parte del SIRAL i dati ed informazioni ambientali che altri Enti locali e territoriali condividono nell'ambito del Sistema, condizione necessaria per usufruire dei contributi regionali in materia.

4. Il SIRAL è integrato nel sistema informativo regionale per quanto concerne le funzionalità informatiche ed informative ed è reso disponibile secondo il disposto di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 (attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico).

5. Gli enti locali sono tenuti a mettere a disposizione del sistema le tipologie di dati ed informazioni definiti dalla giunta regionale ai sensi all'art. 2, comma 1, lettera *l)* ed, in ogni caso, i dati relativi:

a) alle reti di monitoraggio ed ai controlli della qualità ambientale;

b) ai monitoraggi in continuo delle emissioni;

c) alla biodiversità;

d) all'anagrafe di siti contaminati;

e) alla pericolosità e rischio idrogeologico della pianificazione di bacino di rilievo regionale;

f) ai movimenti franosi ai fini dell'aggiornamento dell'Inventario dei fenomeni franosi d'Italia (IFFI).

6. I dati inseriti nel SIRAL sono posti a base della pianificazione e programmazione dei vari comparti ambientali e sono gli unici validi ai fini delle rilevazioni, trasmissioni ed elaborazioni da effettuare in ottemperanza alle normative europee e nazionali.

Art. 30.

Realizzazione e gestione del sistema

1. La Regione pianifica e coordina la realizzazione, l'aggiornamento, lo sviluppo e l'evoluzione del sistema informativo regionale e delle banche dati ambientali, provvedendo al reperimento ed all'integrazione delle necessarie risorse. In particolare la Regione definisce le direttive tecniche e le specifiche informatiche relative alla realizzazione del sistema, alla condivisione dei dati e delle informazioni ed alla messa a disposizione della rete SINAnet dei dati ed informazioni dovuti.

2. L'ARPAL supporta la Regione nella realizzazione e gestione del sistema, secondo le modalità definite dalla giunta regionale. La Regione può delegare ad ARPAL specifiche funzioni sulla gestione del sistema informativo regionale mantenendo il coordinamento e i poteri di indirizzo.

Art. 31.

Sistema informativo di governo del comparto aria

1. L'insieme degli strumenti a supporto della valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, da effettuarsi secondo le disposizioni normative nazionali e comunitarie, costituisce il sistema informativo di governo del comparto aria, che, in particolare comprende:

a) l'inventario regionale delle emissioni in atmosfera;

b) le banche dati relative alle reti di monitoraggio della qualità dell'aria e dei fenomeni meteoclimatici;

c) le banche dati relative alle campagne di monitoraggio di qualità dell'aria effettuate ad integrazione dei risultati ottenuti tramite le reti di monitoraggio;

d) le banche dati relative alle emissioni degli impianti sottoposti a controllo in continuo dei parametri inquinanti;

e) la modellistica per la stima delle emissioni;

f) la modellistica per la stima della qualità dell'aria;

g) la modellistica per la previsione delle emissioni.

2. La Regione provvede in particolare:

a) alla tenuta ed aggiornamento dell'inventano regionale delle emissioni in atmosfera;

b) a definire, in accordo con le province e l'ARPAL, lo sviluppo delle reti di monitoraggio funzionali alla valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente ed in particolare ad individuare l'ubicazione delle stazioni ed a stabilire le loro dotazioni strumentali;

c) alla pianificazione nel tempo dell'aggiornamento informativo e funzionale degli altri strumenti di supporto alla valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, anche mediante la definizione di proposte rivolte ad altri enti che gestiscono dati o sistemi informativi funzionali a tali strumenti;

d) al coordinamento dell'effettuazione di studi di modellistica di diffusione tradizionale e, in particolare, fotochimica.

3. ARPAL cura l'acquisizione delle letture della strumentazione facente parte delle reti pubbliche di monitoraggio funzionali alla valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente e garantisce la continuità di funzionamento delle reti stesse, provvedendo in particolare:

a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle dotazioni strumentali delle reti;

b) ad effettuare la validazione dei dati monitorati;

c) alla verifica dei flussi dei dati verso il SIRAL.

4. La Regione e le province forniscono all'ARPAL le risorse necessarie per i costi di manutenzione della rete.

5. ARPAL, inoltre, provvede:

a) ad effettuare le campagne di monitoraggio funzionali alla valutazione annuale della qualità dell'aria, integrative delle informazioni ottenute con le reti di rilevamento;

b) a fornire supporto alla Regione in relazione alla tenuta ed aggiornamento dell'inventano delle emissioni ed alla effettuazione di studi di modellistica diffusionale e fotochimica.

6. Le province possono cedere od affidare ad ARPAL le dotazioni strumentali delle reti di rilevamento provinciali, comprese le dotazioni informatiche dei Centri operativi provinciali (COP) o, comunque, devono consentire ad ARPAL l'accesso alle proprie dotazioni ed il loro utilizzo per l'espletamento delle funzioni ad essa affidate in relazione alla valutazione annuale della qualità dell'aria ambiente.

Art. 32.

Rete di monitoraggio dei versanti regionali - REMOVER

1. La rete di monitoraggio regionale dei versanti monitora i fenomeni di instabilità di versante ai fini della programmazione e del controllo degli interventi di difesa del suolo.

2. La rete è costituita dalla strumentazione di monitoraggio presente sul territorio installata dagli enti attuatori degli interventi di difesa del suolo e dalla strumentazione prevista nei programmi regionali di cui all'art. 27.

3. La rete è gestita da ARPAL i costi di gestione e sviluppo della rete sono posti a carico di ARPAL nell'ambito delle disponibilità di bilancio sulla base dei finanziamenti di cui all'art. 26.

4. Gli enti attuatori degli interventi di difesa del suolo partecipano al REMOVER, fornendo ad ARPAL i dati relativi ai monitoraggi in corso e progressi ed i dati conoscitivi correlati funzionali alla gestione ed ottimizzazione della rete.

5. ARPAL trasferisce i dati della rete alla Regione, nei modi e nei tempi definiti dal programma regionale annuale, per la programmazione degli interventi di difesa del suolo e per la verifica dell'efficacia di quelli realizzati.

6. La rete di monitoraggio è integrata nel sistema informativo regionale idrogeologico (SIRID), di cui all'art. 33, che ne costituisce lo strumento informatico di raccolta e diffusione dei dati.

Art. 33.

Sistema informativo regionale idrogeologico - SIRID

1. Il sistema informativo regionale idrogeologico costituisce lo strumento informatico di raccolta e diffusione dei dati regionali di carattere idrogeologico, con particolare riferimento a quelli di pericolosità e di rischio derivanti dalla pianificazione di bacino, al censimento dei movimenti franosi di cui al progetto IFFI (Inventario dei fenomeni franosi d'Italia), agli interventi di sistemazione idrogeologica nonché di monitoraggio dei versanti.

2. Le province partecipano al SIRID, fornendo alla Regione, nei modi e nei tempi definiti dal programma regionale annuale, i dati di aggiornamento, prodotti nelle fasi di gestione dei piani di bacino di rilievo regionale, dei seguenti tematismi:

a) fasce fluviali;

b) suscettività al dissesto;

e) regimi normativi;

d) rischio idrogeologico.

3. Le province e le comunità montane inviano alla Regione i dati relativi agli aggiornamenti dei movimenti franosi siti nel territorio di competenza ai fini dell'aggiornamento dell'inventano dei fenomeni franosi (Progetto IFFI).

4. Gli enti locali attuatori degli interventi di sistemazione idrogeologica forniscono alla Regione le informazioni relative alla tipologia, allo stato di avanzamento ed alle fonti di finanziamento delle nuove opere realizzate.

Art. 34.

Osservatorio permanente dei corpi idrici

1. L'osservatorio permanente dei corpi idrici, istituito con legge regionale 16 agosto 1995, n. 43, (norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento) è realizzato in collaborazione con le province, i comuni, le autorità di bacino e i soggetti preposti alla gestione e controllo delle acque e si compone di un centro regionale di raccolta ed elaborazione dati e di centri di monitoraggio negli ambiti territoriali delle province, collegati al centro regionale.

2. Esso è costituito da un sistema di monitoraggio della qualità delle acque superficiali e sotterranee, delle portate dei corpi idrici, dei parametri meteorologici che agiscono direttamente sul regime di deflusso degli stessi corpi idrici.

3. L'osservatorio è gestito dall'ARPAL. I costi dell'osservatorio sono posti a carico della tariffa dell'autorità d'ambito. La Regione, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, può contribuire al finanziamento dell'osservatorio, integrando le quote a carico del sistema tariffario.

4. L'attività dell'osservatorio dei corpi idrici si avvale anche dei dati rilevati dall'osservatorio meteoidrologico della Regione Liguria (OMIRL), gestito dal CFMI-PC.

Art. 35.

Collegamento dell'osservatorio dei corpi idrici con ulteriori reti di rilevamento

1. La Regione individua criteri per la realizzazione di ulteriori reti di rilevamento e di controllo della qualità delle acque diverse da quelle di cui all'art. 33 da parte di soggetti pubblici e privati nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera *z)*, della legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9, (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183). I dati ditali reti di rilevamento confluiscono nell'osservatorio permanente dei corpi idrici secondo standard informatici approvati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *k)*.

2. La provincia può richiedere ai gestori di impianti che con i loro scarichi possono provocare inquinamenti, di installare e gestire a proprie spese apparecchiature di controllo continuo delle qualità ambientali. I dati così acquisiti sono trasmessi all'osservatorio secondo gli standard informatici approvati dalla giunta regionale.

3. I soggetti di cui al comma 2, che già posseggono apparecchi di controllo continuo, si collegano con l'osservatorio.

Art. 36.

Osservatorio regionale sui rifiuti

1. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di ambiente, l'osservatorio regionale sui rifiuti che realizza le proprie finalità in collaborazione con le province, i comuni e gli enti gestori.

2. L'osservatorio fornisce il supporto per la predisposizione degli atti di programmazione regionale in materia di gestione dei rifiuti assicurando efficacia, continuità ed omogeneità alla analisi e verifica dei flussi di rifiuti.

3. Il funzionamento dell'osservatorio è disciplinato da un regolamento, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, elaborato di concerto con le province.

Art. 37.

Sistema regionale di educazione ambientale

1. Il sistema regionale di educazione ambientale si articola in un centro regionale, in centri provinciali e in centri locali.

2. Il centro regionale di educazione ambientale (CREA) svolge funzioni di:

a) coordinamento e promozione della collaborazione di tutti i soggetti operanti nell'ambito dello sviluppo sostenibile;

b) progettazione e realizzazione dei progetti regionali, anche in collaborazione con gli altri soggetti del sistema regionale, di iniziative di educazione ambientale rivolte alle istituzioni scolastiche e ai cittadini e di processi di sostenibilità locale;

c) sviluppo di azioni di ricerca di nuovi metodi e strumenti per l'educazione ambientale;

d) monitoraggio dei progetti e delle azioni di educazione ambientale in atto sul territorio regionale ai fini della definizione della programmazione;

e) cura della comunicazione all'interno del sistema regionale dell'educazione ambientale;

f) monitoraggio e realizzazione di interventi per soddisfare i bisogni formativi dei soggetti operanti nel sistema;

g) promozione di comportamenti e stili di vita sostenibili attraverso il centro di educazione al consumo sostenibile.

3. I centri provinciali di educazione ambientale (CEAP) sono promossi dalle province.

4. I centri di educazione ambientale (CEA) sono promossi da enti locali ed enti parco e svolgono in particolare i seguenti compiti:

a) realizzazione a livello locale di progetti di educazione ambientale;

b) promozione della sostenibilità ambientale presso le comunità locali nei processi che ritardano lo sviluppo del territorio.

5. La giunta regionale, sentite le province e la rete dei centri di educazione ambientale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento:

a) le modalità di organizzazione del sistema di educazione ambientale;

b) i criteri di qualità cui devono rispondere i centri ai fini dell'accreditamento e della certificazione;

c) i criteri per la concessione di finanziamenti a progetti di educazione ambientale.

TITOLO IV

PREVISIONE METEOIDROLOGICA DEGLI EVENTI ESTREMI, MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA PER LA PROTEZIONE CIVILE.

Art. 38.

Centro funzionale meteoidrologico di protezione civile

1. Il CFMI-PC costituisce lo strumento operativo per lo svolgimento delle Funzioni attribuite al Presidente della giunta regionale dalla direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004.

2. Il CFMI-PC, attraverso le procedure operative stabilite d'intesa con il Dipartimento della protezione civile nazionale, è inserito nella rete nazionale dei centri funzionali di protezione civile ed è posto sotto la direzione organizzativa e funzionale della Regione Liguria in quanto struttura essenziale per le competenze di protezione civile negli ambiti della previsione e gestione degli eventi meteoidrologici estremi e della gestione della rete di monitoraggio meteoclimatico.

3. Ai fini della condivisione dei dati di utilità per le funzioni di competenza ambientale, i rilevamenti meteo - climatici effettuati dal CFMI-PC sono resi disponibili mediante l'inserimento nel SIRAL e la pubblicazione degli annali idrologici.

4. L'ambito delle attività del CFMI-PC definite ai sensi della direttiva di cui al comma 1 e secondo quanto stabilito della legge regionale di protezione civile prevede tre aree deputate alla:

a) raccolta, concentrazione, elaborazione, archiviazione e validazione dei dati meteoidrologici rilevati sul territorio regionale;

b) interpretazione e utilizzo dei dati rilevati e dei modelli numerici per fini previsionali;

c) gestione del sistema informatico e informativo di elaborazione dei dati e modelli e cura dell'interscambio dei flussi informativi tra i centri funzionali.

5. L'organizzazione operativa del CFMI-PC deve garantire gli adeguati livelli di operatività straordinaria in situazioni di rischio meteoidrologico e di eventi estremi previsti o in corso, secondo le esigenze proprie del sistema di protezione civile.

TITOLO V

PIANI E PROGRAMMI AMBIENTALI

Art. 39.

Piano regionale di tutela della qualità dell'aria

1. Il piano regionale di tutela della qualità dell'aria, è lo strumento di orientamento di tutta l'attività legata alla tutela del comparto aria ed in particolare:

a) è supporto del processo di «valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente», disposto dalla vigente normativa di settore nazionale e comunitaria;

b) detta prescrizioni vincolanti per i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni ed attività inerenti la tutela della qualità dell'aria;

c) costituisce riferimento per le procedure di valutazione impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ad impianti esistenti e nuovi;

d) rappresenta l'indirizzo e il supporto della pianificazione territoriale regionale, provinciale e comunale, nonché degli atti di pianificazione e programmazione dei trasporti, dell'energia, dell'edilizia, dello smaltimento dei rifiuti e, per gli aspetti legati alla prevenzione, della pianificazione della lotta agli incendi boschivi.

2. Il piano contiene:

a) i risultati delle attività conoscitive inerenti:

1) le caratteristiche dei fattori di pressione sul comparto aria, le fonti di emissione e l'influenza dei fattori meteorologici;

2) la valutazione della qualità dell'aria ambiente per l'intero territorio regionale;

3) la zonizzazione del territorio regionale, in relazione ai livelli di qualità dell'aria ambiente misurati o stimati nelle diverse zone o agglomerati per i diversi inquinanti;

b) la definizione degli scenari tendenziali di qualità dell'aria;

c) le misure volte a:

1) garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, (attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente) e al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria);

2) concorrere al raggiungimento degli impegni di riduzione delle emissioni di inquinanti e di gas ad effetto serra, derivanti dalla normativa comunitaria o sottoscritti dall'Italia in accordi internazionali;

3) favorire un miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualità della vita, evitando il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali;

d) i soggetti obbligati alla predisposizione di programmi degli interventi, atti a conseguire gli obiettivi indicati al precedente punto, o ad effettuare altre specifiche attività finalizzate alla tutela della qualità dell'aria;

e) i criteri per l'organizzazione di un sistema di monitoraggio della qualità dell'aria efficiente, ma semplificato ed aderente alle disposizioni delle normative nazionali e comunitarie;

f) i provvedimenti e le procedure da adottare da parte della giunta regionale per l'attuazione del piano ed in particolare per la valutazione dell'efficacia degli interventi programmati, la definizione del calendario di attuazione ed il monitoraggio.

Art. 40.

Piano di tutela delle acque

1. Il piano di tutela delle acque ha gli effetti dei piani di bacino e i contenuti previsti dalla normativa regionale e nazionale.

Art. 41.

Piano di tutela dell'ambiente marino e costiero

1. Il piano di tutela dell'ambiente marino e costiero viene redatto per unità fisiografica, in accordo con quanto stabilito dai piani di bacino e dal piano di tutela delle acque, ed ha come finalità il miglioramento della qualità ambientale della fascia costiera, con particolare riferimento al riequilibrio dei litorali, alla stabilizzazione della costa alta, al miglioramento della qualità delle acque costiere, alla difesa e valorizzazione degli habitat marini. Esso contiene:

a) il quadro conoscitivo relativo alle condizioni di dissesto della costa alta e del livello erosivo degli arenili, la tendenza evolutiva e il livello di rischio associato;

b) le opere esistenti di difesa della costa ed il livello di manutenzione ed efficacia;

c) l'indicazione degli interventi strutturali e manutentivi ed il relativo livello di priorità;

d) la normativa e gli interventi di estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale e marittimo finalizzato al ripascimento degli arenili;

e) l'aggiornamento dei dati meteo-marini disponibili nell'ambito del paraggio relativo all'unità fisiografica, con particolare riferimento ad eventi estremi pregressi;

f) la individuazione delle misure, delle azioni volte a tutela degli habitat costieri e delle biodiversità;

g) il monitoraggio della qualità delle acque costiere e delle acque a specifica destinazione.

Art. 42.

Programmi triennali di finanziamento degli interventi inerenti la difesa del suolo, la tutela delle risorse idriche e la difesa della costa

1. Per la concessione dei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari in materia di difesa del suolo, di difesa della costa e di tutela delle risorse idriche si applica la procedura prevista nei commi seguenti, fatti salvi termini o procedure speciali dettate da normative statali o accomunatine di finanziamento.

2. La giunta regionale approva i programmi triennali degli interventi nei settori di cui al comma 1, anche per stralci funzionali e per singoli tematismi, sulla base dei contenuti dei piani di bacino e dei loro stralci, del piano regionale di tutela delle acque, del piano regionale di tutela dell'ambiente marino e costiero e dei programmi di intervento approvati dalle autorità d'ambito in base alle priorità indicate nei piani d'ambito.

3. I programmi triennali di finanziamento sono relativi a:

a) interventi strutturali;

b) interventi di manutenzione;

e) studi, monitoraggi e progettazioni.

Art. 43.

Programmi annuali degli interventi

1. La giunta regionale approva i programmi annuali degli interventi da realizzarsi nei settori di cui all'art. 42, anche per stralci funzionali e per singoli tematismi, sulla base dei criteri di priorità e degli indirizzi dei programmi triennali e delle relative previsioni, nonché delle risorse nazionali, comunitarie, regionali o private.

2. I programmi annuali sono articolati nelle seguenti sezioni:

a) interventi strutturali da finanziarsi sulla base dei progetti preliminari di cui al comma 4;

b) interventi di manutenzione ordinaria;

c) interventi di manutenzione straordinaria;

d) studi, progettazioni e monitoraggi.

3. I programmi annuali degli interventi in materia di tutela delle risorse idriche e di difesa della costa, compresi quelli di manutenzione straordinaria, sono formulati sulla base della seguente procedura:

a) i soggetti proponenti l'attuazione di interventi strutturali e di manutenzione straordinaria conformi al programma triennale fanno pervenire istanza di finanziamento corredata del progetto preliminare dell'opera redatto sulla base dei criteri ed indirizzi generali emanati dalla Regione, delle specificazioni contenute nei programmi di cui al comma 1 dell'art. 42, e dell'entità delle risorse del proponente destinate al cofinanziamento dell'opera;

b) viene definita la graduatoria degli interventi, tenendo conto della coerenza degli interventi proposti con i criteri e gli indirizzi emanati e con la pianificazione di settore vigente.

4. Il programma annuale di difesa del suolo viene formulato anche tenuto conto delle proposte delle province secondo le modalità attuative definite attraverso specifici criteri ed indirizzi approvati dalla giunta regionale.

5. I programmi annuali destinano la quota di risorse finalizzata agli studi, progettazioni e monitoraggi sulla base dei criteri indicati nel programma triennale.

6. La giunta regionale, in caso di inerzia nella realizzazione degli interventi inseriti nei programmi annuali da parte dei soggetti attuatori, può disporre, previa diffida, la revoca anche parziale del contributo concesso.

7. Qualora l'attuazione dei programmi richieda l'intervento coordinato con lo Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede rispettivamente con intesa, accordo di programma o convenzione.

Art. 44.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006:

prelevamento di euro 500.000,00, in termini di competenza e di cassa, dall'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale»;

aumento di euro 200.000,00, in termini di competenza e di cassa, della U.P.B. 4.209 «Monitoraggio e studio dei corpi idrici e tutela dall'inquinamento»;

aumento di euro 300.000,00, in termini di competenza e di cassa, della U.P.B. 4.210 «Attività di protezione e monitoraggio delle acque marino costiere»;

b) con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti aree:

Area IV - Ambiente:

alla U.P.B. 4.101 «Interventi e studi in materia di tutela ambientale»;

alla U.P.B. 4.109 «Monitoraggio e studio dei corpi idrici e tutela dall'inquinamento»;

alla U.P.B. 4.201 «Interventi nel settore dell'ambiente»;

alla U.P.B. 4.211 «Interventi di prevenzione ed eliminazione di situazioni di rischio idrogeologico»;

Area VIII - Sicurezza ed emergenza:

alla U.P.B. 8.102 «Attività di protezione civile di previsione e prevenzione»;

Area IX - Sanità:

alla U.P.B. 9.101 «Finanziamento di parte corrente del servizio sanitario regionale».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45.

Norma transitoria

1. Fino all'emanazione dei criteri e delle modalità della dipendenza funzionale di cui all'art. 9, commi 2 e 3 da parte della giunta regionale valgono le convenzioni in essere tra ARPAL ed enti locali che, in caso di scadenza, possono essere prorogate.

2. Fino all'insediamento del collegio dei revisori di cui all'art. 17, comma 2, da nominarsi a seguito di avviso pubblico emanato dalla giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge continua ad operare il collegio in carica.

3. Fino al completamento del trasferimento dall'Azienda Mediterranea Gas e Acqua Genova S.p.a. (AMGA) ad ARPAL dei beni e delle attrezzature di proprietà regionale inerenti la funzione dell'osservatorio permanente dei corpi idrici di cui all'art. 34, continua ad applicarsi il regime convenzionale in essere tra le parti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nelle more di approvazione del piano di tutela delle acque di cui all'art. 40 rimane in vigore il piano regionale di risanamento delle acque previsto dall'art. 87 della legge regionale n. 18/1999.

5. Nelle more dell'approvazione del piano di tutela dell'ambiente marino e costiero di cui all'art. 41, la giunta regionale, previa definizione dei criteri di riparto, assegna i finanziamenti in materia di difesa della costa sulla base di un programma di interventi, che tiene conto del quadro neognitivo delle esigenze, segnalate e trasmesse dagli enti competenti alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il direttore generale predispone la revisione della dotazione organica che tenga conto anche delle nuove competenze individuate nella presente legge, che verrà approvata dalla giunta regionale entro i successivi trenta giorni.

7. Con l'anno finanziario 2007, ARPAL adotta in via definitiva un regime di contabilità generale economico-patrimoniale ed analitica per centri di costo.

8. Nell'avviamento a selezione per le assunzioni di lavoratori da inquadrare nelle qualifiche e nei profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, (norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) è prevista una precedenza per i soggetti che abbiano prestato servizio presso ARPAL con le mansioni attinenti la qualifica di riferimento per almeno un biennio di attività maturato nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge o entro la data di pubblicazione del bando. In attesa che vengano espletate le procedure di cui all'art. 21, comma 1 e al fine di soddisfare esigenze organizzative di ARPAL i contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, proseguono ininterrottamente fino al 31 dicembre 2008.

9. Nelle more dell'approvazione dei criteri di cui all'art. 42, la giunta regionale destina i finanziamenti in materia di difesa del suolo mediante il primo programma annuale.

10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale definisce i contenuti della dipendenza funzionale del CFMI-PC dalla struttura regionale competente in materia di Protezione civile.

Art. 46.

M o d i f i c h e

1. Il comma 5 dell'art. 101 della legge regionale n. 18/1999 è sostituito dal seguente:

«5. I canoni sono introitati dalla Regione e dalle province secondo le rispettive competenze e destinati esclusivamente al finanziamento degli interventi prioritari di manutenzione ordinaria relativi alla difesa del suolo nonché alla tutela delle risorse idriche in attuazione dei programmi triennali. Eventuali risorse eccedenti il fabbisogno manutentivo sono destinate all'integrazione dei finanziamenti disponibili per il programma annuale.».

Art. 47.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 27 aprile 1995, n. 39, (istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure);

b) gli articoli 37 e 38 della legge regionale 16 agosto 1995, n. 43, (norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento);

c) il Titolo I della legge regionale 23 ottobre 1996, n. 46, (norme finanziarie in materia di difesa del suolo ed ulteriori modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9, (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183). Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1984, n. 22, (legge forestale regionale));

d) la legge regionale 20 marzo 1998, n. 11, (disposizioni relative alla gestione dell'osservatorio permanente dei corpi idrici);

e) il comma 2 dell'art. 91 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18, (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).

2. Sono, altresì, abrogate le norme in vigore che risultino incompatibili con la presente legge.

Art. 48.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 4 agosto 2006

BURLANDO

06R0531

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2006, n. **12**.

Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 7 al Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia del 24 luglio 2006)*

(Omissis)

06R0560

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1º giugno 2006, n. 21/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 17 del 7 giugno 2006)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, comma 4, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'art. 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti), e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 16 ai sensi del quale la giunta regionale disciplina con apposito regolamento:

a) le modalità di funzionamento dei lavori della Commissione di cui all'art. 4, comma 4;

b) le forme e le modalità di funzionamento e di attuazione dell'archivio, come previsto dall'art. 11, comma 3;

c) le modalità organizzative relative alla valutazione delle esposizioni, di cui all'art. 14;

Vista la preliminare decisione n. 15 del 20 marzo 2006 adottata previa acquisizione dei pareri del presidente del Comitato Tecnico della Programmazione, e delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla IV Commissione consiliare «Sanità» nella seduta del 20 aprile 2006:

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 390 del 29 maggio 2006 che approva il regolamento di attuazione della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti);

EMANA

il seguente Regolamento:

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le materie di cui all'art. 16, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti), e specificamente:

a) le modalità di funzionamento dei lavori della Commissione di cui all'art. 4, comma 4 della legge regionale n. 32/2003;

b) le forme e le modalità di funzionamento e di attuazione dell'archivio, come previsto dall'art. 11, comma 3, della legge regionale n. 32/2003;

c) le modalità organizzative relative alla valutazione delle esposizioni, di cui all'art. 14 della legge regionale n. 32/2003.

Capo II

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Sezione I

NORME SULL'ORGANIZZAZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

Disposizioni sull'organizzazione interna

1. La commissione, nominata ai sensi dell'art. 34, comma 2, dello Statuto della Regione Toscana, si riunisce una volta al mese, nella sede individuata dal presidente con l'atto di convocazione.

2. Nello svolgimento della propria attività, la commissione è coadiuvata da un dipendente regionale, in qualità di segretario, individuato dal dirigente del settore competente della direzione generale diritto alla salute e politiche di solidarietà, designato presidente della commissione ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32, mediante apposita disposizione, tra il personale in servizio presso lo stesso settore.

Art. 3.

Convocazione della commissione

1. Il presidente provvede alla convocazione della commissione almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta ai sensi dell'art. 2, comma 1.

2. Il presidente indica, nell'atto di convocazione, l'ordine del giorno della seduta, e definisce i compiti istruttori spettanti a ciascun membro della commissione.

3. I membri componenti la commissione che non possano partecipare alla seduta, sono tenuti, entro tre giorni successivi al ricevimento della convocazione, a comunicare al presidente tale impossibilità, specificando altresì le motivazioni dell'impedimento.

4. L'assenza non giustificata a più di due sedute consecutive della commissione comporta la decadenza dalla nomina.

Art. 4.

Modalità di svolgimento del procedimento finalizzato all'espressione dei pareri

1. La commissione esprime il parere previsto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 32/2003, ed adempie altresì agli ulteriori compiti ad essa attribuiti dal medesimo art. 4.

2. Ai fini di cui al comma 1, la commissione, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 4, lettera *a)*, della legge regionale n. 32/2003, qualora ne ravvisi l'opportunità si può avvalere:

a) dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL;

b) delle strutture dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);

c) dei comandi provinciali dei vigili del fuoco;

d) di eventuali altri organismi ai quali la normativa vigente sul servizio sanitario regionale attribuisca specifiche funzioni consultive, in relazione alle materie oggetto della legge regionale n. 32/2003.

Art. 5.

Norme per il funzionamento della commissione

1. La commissione è regolarmente costituita con la presenza di almeno quattro membri, tra cui il presidente, almeno un membro in possesso di diploma di laurea in fisica, ed uno in possesso di diploma di laurea in medicina.

2. Ai fini della valida espressione dei pareri di competenza della commissione, è necessaria l'approvazione a maggioranza dei membri effettivi presenti.

3. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza di cui al comma 2, prevale il voto del presidente.

Art. 6.

Spese di funzionamento della commissione

1. La giunta regionale determina, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 3-*bis*, della legge regionale n. 32/2003, come modificata dall'art. 23 della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (legge finanziaria per l'anno 2006), la misura dell'indennità di presenza spettante, per ogni seduta, ai membri della commissione disciplinata dal presente capo.

Sezione II

NORME PROCEDURALI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE N. 32/2003

Art. 7.

Attività istruttoria preliminare all'esame della commissione

1. Ai fini dell'espressione del parere di cui alla presente sezione, il dipartimento di prevenzione dell'azienda U.S.L. competente trasmette alla commissione, entro trenta giorni dal ricevimento, la domanda di nulla osta, previa la verifica della regolarità formale e della completezza di essa.

2. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1, il dipartimento di prevenzione, previa l'effettuazione degli accertamenti eseguiti ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 32/2003, trasmette inoltre alla Commissione, unitamente alla domanda di nulla osta, la documentazione inerente agli accertamenti effettuati.

Art. 8.

Improcedibilità

1. Il segretario della commissione procede all'esame della regolarità formale delle domande trasmesse ai sensi dell'art. 7.

2. In attuazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 32/2003, non possono essere sottoposte all'esame della Commissione le domande che non risultino corredate dalla documentazione prevista dall'allegato IX, n. 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti).

3. Nei casi di cui al comma 2, il segretario della commissione procede alla relativa comunicazione al soggetto richiedente, specificando espressamente le cause dell'improcedibilità, ai fini della necessaria integrazione della domanda presentata. Copia della comunicazione è trasmessa al dipartimento di prevenzione di cui all'art. 7, ed al comune competente.

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale n. 32/2003, la commissione può richiedere la produzione di ulteriore documentazione tecnica in possesso del soggetto interessato, qualora lo ritenga indispensabile ai finì dell'espressione del parere di cui all'art. 10.

Art. 9.

Attività istruttoria della commissione

1. Il Presidente della commissione individua, tra i membri componenti dì essa, un relatore con il compito di verificare i contenuti tecnici della documentazione a corredo di ciascuna domanda.

2. Il relatore individuato ai sensi del comma 1 può richiedere al Presidente, anche ai fini di cui al comma 5, la collaborazione di altri membri della commissione, esperti nella materia di cui si tratti, nonché di eventuali ulteriori esperti, in rappresentanza degli organismi elencati dall'art. 4, comma 2.

3. Il segretario della commissione, su richiesta del relatore, procede a richiedere agli interessati le necessarie informazioni e la eventuale documentazione aggiuntiva di cui all'art. 8, comma 4, effettuando altresì le necessarie verifiche inerenti la regolarità formale di essa.

4. Preliminarmente alla seduta della commissione, ciascun membro di essa può procedere all'esame della documentazione relativa alle domande di nulla osta presentate.

5. La commissione può effettuare, qualora lo ritenga necessario, sopralluoghi di approfondimento, in relazione alle peculiarità delle pratiche pervenute.

6. Il relatore, a conclusione dell'istruttoria, formula, in base alla documentazione presentata, le osservazioni scritte ritenute necessarie ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 10, illustrando alla commissione le problematiche inerenti alla fattispecie esaminata.

Art. 10.

P a r e r e

1. La commissione, regolarmente costituita, esprime, nel rispetto delle maggioranze previste dall'art. 5, il parere dì sua competenza, e lo trasmette al comune, entro il termine previsto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 32/2003. Copia del parere è trasmessa altresì al dipartimento di prevenzione dell'azienda U.S.L. competente.

2. Qualora il parere di cui al comma 1 contenga prescrizioni e condizioni, la Commissione provvede tempestivamente alla relativa comunicazione, sia al comune competente che al soggetto richiedente.

Capo III

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO, DI ATTUAZIONE E DI FINANZIAMENTO DELL'ARCHIVIO RADIOLOGICO TOSCANO

Art. 11.

Archivio radiologico toscano

1. L'archivio radiologico toscano, di seguito denominato ART, è disciplinato dall'art. 11 della legge regionale n. 32/2003. Al finanziamento di esso si provvede nei modi dì cui all'art. 17-*bis* della legge regionale n. 32/2003, come modificata dall'art. 25 della legge regionale n. 70/2005.

2. L'ART contiene i dati informativi sulle apparecchiature radiogene e sulle sostanze radioattive effettivamente detenute in Toscana. A tal fine, tutte le sorgenti radiogene sottoposte al censimento dell'ART sono soggette alle disposizioni dì cui al decreto legislativo 17 marzo 2000, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/61 8/Euratom, 90/641 /Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), da ultimo modificata dalla legge 1º marzo 2002, n. 39.

3. In conformità con quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo V della legge regionale n. 32/2003, l'ART costituisce la base di conoscenza necessaria per le azioni della programmazione regionale, nonché per la vigilanza in materia di impiego delle radiazioni ionizzanti e della sicurezza degli interventi, relativamente ai quali la presenza di sorgenti radiogene possa costituire rischio aggiuntivo.

Art. 12.

Modalità di gestione dell'ART

1. La giunta regionale individua, con propria deliberazione, l'azienda U.S.L. competente a provvedere all'ammmistrazione ed alla gestione dell'ART.

2. L'ART è organizzato come archivio unico centralizzato, accessibile anche tramite rete informatica, con le modalità previste dal presente capo.

3. I dipartimenti di prevenzione delle aziende U.S.L. competenti provvedono:

a) a garantire agli utenti interessati l'accesso all'ART;

b) ad inserire nell'ART le comunicazioni degli utenti che optino, ai sensi dell'art. 13, comma 2, per la modalità cartacea.

4. La competente struttura amministrativa regionale provvede all'effettuazione di verifiche periodiche sul funzionamento dell'ART, predisponendo altresì, annualmente, un'apposita relazione sull'attività svolta.

Art. 13.

Funzionamento dell'ART

1. Le comunicazioni dei detentori di apparecchiature radiogene di cui all'art. 12 della legge regionale n. 32/2003 possono essere effettuate sia in forma cartacea che mediante modalità informatica.

2. La comunicazione cartacea è effettuata utilizzando i moduli di cui all'allegato al presente regolamento, ed è inviata, a cura del detentore interessato, al dipartimento di prevenzione dell'azienda U.S.L. competente per territorio.

3. La comunicazione informatica è effettuata previa richiesta, al dipartimento di prevenzione dell'azienda U.S.L. competente, di apposito identificativo di accesso, e di una parola d'ordine specifica.

4. I detentori di apparecchiature radiogene, ove autorizzati secondo la procedura di cui al comma 3, accedono direttamente all'ART, e gestiscono il proprio archivio.

Art. 14.

Accesso dei soggetti pubblici competenti

1. L' accesso all'ART è garantito a tutti gli enti ed organi pubblici che, secondo quanto previsto dal capo V della legge regionale n. 32/2003, svolgano funzioni amministrative di controllo e di prevenzione, in relazione alle materie oggetto del presente regolamento.

Art. 15.

Termini per l'applicazione

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, i detentori di sostanze radiogene interessati possono, ai sensi dell'art. 13, comma 3, richiedere, ai dipartimenti di prevenzione delle aziende U.S.L. competenti, l'accesso all'ART per la gestione informatizzata del proprio archivio.

2. Tutti i detentori di sostanze radiogene devono, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvedere all'aggiornamento dell'archivio delle sorgenti radiogene, mediante comunicazione al dipartimento di prevenzione della azienda U.S.L. di appartenenza. ovvero tramite accesso informatizzato all'ART, ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 3 dell'art. 13.

Capo IV

MODALITÀ ORGANIZZATIVE E DI FINANZIAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE ESPOSIZIONI

Art. 16.

Valutazione della dose alla popolazione

1. La valutazione della dose alla popolazione dovuta a esposizioni a scopo medico ottempera agli obblighi previsti dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 (Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche).

2. La valutazione di cui al comma 1 costituisce, con riguardo alla popolazione della Regione Toscana ed ai gruppi di riferimento della stessa, l'adempimento previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 32/2003.

3. La Regione Toscana, ai fini di cui al presente articolo, promuove e realizza progetti mirati, correlati alle direttrici del piano sanitario regionale; Al relativo finanziamento si provvede ai sensi dell'art. 17-*bis* della legge regionale n. 32/2005, introdotto dalla legge regionale n. 70/2005.

4. La realizzazione dei progetti di cui al comma 3 è effettuata anche mediante la collaborazione delle strutture sanitarie territoriali, e dei soggetti istituzionali interessati, predisponendo altresì rapporti periodici sui risultati della valutazione di cui al comma 1.

Art. 17.

Modalità organizzative

1. La competente struttura amministrativa regionale individua, con apposito decreto, una struttura sanitaria di riferimento, per la valutazione disciplinata dall'art. 16. garantendo ad essa altresì la disponibilità di tutte le informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni dettate dal presente capo.

2. La struttura sanitaria di riferimento, individuata ai sensi del comma 1, è tenuta a comunicare i risultati ottenuti alla competente struttura amministrativa regionale, mediante relazioni periodiche, ed altresì con apposita relazione tecnica finale.

Art. 18.

Obbligo di informazione

1. In attuazione dell'art. 14 della legge regionale n. 32/2003, le strutture sanitarie, pubbliche e private, forniscono le informazioni richieste dalla competente struttura amministrativa regionale.

2. Le strutture sanitarie di cui al comma 1 sono inoltre tenute, ai fini della valutazione disciplinata dalle disposizioni del presente capo, ad autorizzare l'accesso alle apparecchiature detenute, per l'esecuzione di eventuali misure sperimentali.

Il presente Regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 1º giugno 2006

MARTINI

06R0564

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 5 luglio 2006, n. **9**.

Disciplina per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione nelle autostrade.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Umbria n. 33 del 12 luglio 2006)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13, disciplina l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione nelle autostrade di cui alle lettere *a)* e *b)*, ricomprese nel territorio regionale umbro:

a) Autostrada A1 del Sole, nel tratto ricompreso nel territorio regionale;

b) Autostrada RA06 Bettolle-Perugia, dal confine con la Regione Toscana alla località Ponte San Giovanni nel comune di Perugia.

2. L'attività di erogazione dei carburanti lungo le autostrade costituisce pubblico servizio, ai sensi della normativa vigente.

3. Per impianto di distribuzione di carburanti si intende il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, nonché i relativi servizi e le attività ad esso accessorie.

4. Tra gli impianti posti lungo le autostrade di cui al comma i e quelli posti lungo la rete ordinaria, e viceversa, non *è* prevista alcuna distanza minima.

Art. 2.

Installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti

1. Il rilascio della concessione per l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti sulle autostrade di cui all'art. 1, comma 1 è subordinato:

a) al possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'esercizio dell'attività da parte del soggetto richiedente la concessione;

b) alla conformità dell'impianto alle disposizioni dello strumento urbanistico del comune nel cui territorio ricade;

c) al rispetto delle prescrizioni fiscali, di sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio e a ogni altra prescrizione di legge di natura tecnica;

d) alla conformità alle disposizioni per la tutela di aree naturali e agricole di pregio, beni culturali, storici, artistici, paesaggistici e ambientali e di tutela dall'inquinamento;

e) all'assenso alla realizzazione dell'impianto espresso dall'ente titolare della concessione autostradale o, in mancanza di concessione, dall'ANAS, al termine delle procedure di loro competenza.

2. L'istanza per il rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio di un nuovo impianto sulle autostrade di cui all'art. 1, comma 1 è trasmessa dall'interessato, esclusivamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Servizio regionale competente in materia di commercio, corredata dagli allegati di cui al comma 3. L'istanza con gli allegati è trasmessa per conoscenza, al comune nel cui territorio si intende realizzare l'impianto.

3. Alla domanda per il rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti sono allegati i seguenti documenti:

a) progetto esecutivo dell'impianto, approvato dal comune competente per territorio con il concorso degli enti preposti alla tutela degli interessi indicati al comma 1, lettere *c)* e *d)* e dal soggetto di cui al comma 1, lettera *e)*;

b) dichiarazione preventiva di assenso alla realizzazione dell'impianto da parte dell'Ente titolare della concessione autostradale o, in mancanza di concessione, dell'ANAS.

4. Il richiedente la concessione allega alla domanda dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e sue successive modificazioni e integrazioni, relativa al possesso dei requisiti soggettivi nonché alla capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione di carburanti.

5. Le domande non corredate dalla documentazione di cui ai commi 3 e 4 sono dichiarate irricevibili.

6. L'installazione di un impianto di distribuzione di carburanti sull'autostrada RA06 Bettolle-Perugia è subordinata alle seguenti ulteriori condizioni:

a) presenza di una distanza minima di dieci chilometri da altro impianto, già esistente o per il quale è stata già rilasciata concessione, calcolata tra i punti di accesso più prossimi e sulla medesima direttrice di marcia;

b) non inclusione dell'area prescelta nella tratta, compresa tra il comune di Magione ed il confine regionale, nella quale non è ammessa istallazione di impianti di distribuzione di carburante, in conformità a quanto disposto, in coerenza con il Piano stralcio per il Lago Trasimeno, dalla deliberazione della giunta regionale 25 giugno 2003, n. 918 richiamata dall'art. 4, comma 4 del regolamento regionale 27 ottobre 2003, n. 12;

c) non inclusione dell'area prescelta nelle tratte tecnicamente inidonee individuate secondo i criteri di cui all'allegato *A*.

Art. 3.

I s t r u t t o r i a

1. Il servizio regionale competente in materia di commercio provvede all'istruttoria delle istanze per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti lungo le autostrade di cui all'art. 1, comma 1.

2. Il servizio regionale competente in materia di commercio conclude l'istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e in caso di esito positivo della stessa, rilascia la concessione per l'installazione e l'esercizio del nuovo impianto e ne invia copia all'agenzia delle dogane ed al Comando dei vigili del fuoco per gli adempimenti di rispettiva competenza e, per conoscenza, al comune nel cui territorio ricade l'impianto.

3. La concessione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 convertito con legge 18 dicembre 1970, n. 1034, ha una validità di diciotto anni e può essere rinnovata previa verifica della permanenza dei requisiti e dei presupposti per il suo rilascio.

Art. 4.

Aggiunta di nuovi prodotti per autotrazione ad impianto esistente

1. L'aggiunta ad un impianto di distribuzione di carburanti lungo le autostrade di prodotti per autotrazione non precedentemente trattati, è soggetta ad autorizzazione rilasciata senza vincolo di distanza minima nel rispetto delle prescrizioni fiscali, di sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio ed ogni altra prescrizione di legge di natura tecnica o prevista dall'Ente titolare della concessione autostradale o, in mancanza di concessione, dall'ANAS.

2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è trasmessa, con le modalità di cui all'art. 2, comma 2, al servizio regionale competente in materia di commercio. Alla domanda è allegata la perizia giurata redatta da un tecnico competente per la sottoscrizione del progetto attestante il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 nonché il nulla-osta dell'Ente titolare della concessione autostradale o, in mancanza di concessione, dell'ANAS e la dichiarazione di compatibilità urbanistica rilasciata dal comune nel cui territorio ricade l'impianto.

3. Il servizio regionale competente in materia di commercio conclude l'istruttoria entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e in caso di esito positivo della stessa, rilascia l'autorizzazione mediante annotazione sulla concessione di installazione dell'impianto o con apposito provvedimento integrativo della medesima, ferma restando la decorrenza del termine di validità della concessione dalla installazione dell'impianto o dall'ultimo rinnovo. Il servizio regionale competente in materia di commercio trasmette copia dell'autorizzazione all'aggiunta di nuovi prodotti per autotrazione all'Agenzia delle dogane e al Comando dei vigili del fuoco per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, al comune nel cui territorio ricade l'impianto.

Art. 5.

Modifiche degli impianti

1. Ai fini del presente regolamento costituisce, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *q)* della legge regionale n. 13/2003, modifica agli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo le autostrade di cui all'art. 1, comma 1:

a) la variazione del numero di colonnine;

b) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;

c) la sostituzione di uno o più serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogati;

d) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

e) la installazione di dispositivi self-service postpagamento;

f) la installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;

g) la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;

h) la trasformazione dell'impianto da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa;

i) la ristrutturazione dell'impianto consistente nella contestuale modifica o mutamento di collocazione di tutte o della maggioranza delle sue componenti.

2. Le modifiche di cui al comma 1, lettere *a), b), c), d), e), f)* e *g)* sono soggette a preventiva comunicazione alla Regione, all'Agenzia delle dogane, al Comando provinciale vigili del fuoco, alla Società titolare della concessione autostradale o all'ANAS ed al comune nel cui territorio ricade l'impianto. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione di assenso dell'ente titolare della concessione autostradale o, in mancanza di concessione, dell'ANAS.

3. Le modifiche di cui al comma 1, lettere *h)* e *i)* sono soggette a autorizzazione da parte del servizio regionale competente in materia commercio con la procedura di cui all'art. 4.

4. Le modifiche di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto delle prescrizioni fiscali, di sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio ed ogni altra prescrizione di legge di natura tecnica o previste dall'ente titolare della concessione autostradale o, in mancanza di concessione, dall'ANAS ed asseverate dall'attestazione di un tecnico competente per la sottoscrizione del progetto e sono inserite nel provvedimento di concessione al momento del rinnovo.

Art. 6.

Trasferimento di sede degli impianti

1. Il trasferimento di sede degli impianti lungo le autostrade di cui all'art. 1, comma 1 costituisce installazione di nuovo impianto ad ogni effetto.

Art. 7.

Trasferimento della titolarità della concessione degli impianti,

1. Nel caso di trasferimento della titolarità dell'impianto di distribuzione di carburante il concessionario subentrante, prima di iniziare l'attività, deve richiedere al Servizio regionale competente in materia di commercio la volturazione della concessione a suo nome.

2. La domanda di volturazione, trasmessa con le modalità di cui all'art. 2, comma 2 è sottoscritta dal titolare della concessione uscente e dal concessionario subentrante e contiene:

a) le generalità del concessionario uscente e del concessionario subentrante;

b) l'individuazione esatta dell'impianto;

c) la dichiarazione di assenso da parte dell'Ente titolare della concessione autostradale o, in mancanza di concessione, dell'ANAS;

d) la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e sue successive modificazioni e integrazioni, relativa al possesso dei requisiti soggettivi nonché alla capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione di carburanti;

e) il parere positivo dell'agenzia delle dogane.

3. Il servizio regionale competente in materia di commercio conclude l'istruttoria entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e, in caso di esito positivo della stessa, provvede alla voltura della concessione al nuovo titolare, ferma restando l'originaria scadenza diciottennale della concessione.

4. Non configurano trasferimento di titolarità della concessione per l'installazione di un impianto di distribuzione e sono soggette a comunicazione al servizio regionale competente in materia di commercio entro trenta giorni:

a) la modifica della ragione sociale o della denominazione sociale;

b) la fusione o incorporazione da parte della società controllante.

Art. 8.

Rinnovo della concessione degli impianti

1. La domanda di rinnovo della concessione per l'installazione di un impianto di distribuzione di carburanti è presentata al servizio regionale competente in materia di commercio, non prima di dodici mesi dalla scadenza, con le modalità di cui all'art. 2, comma 2.

2. Le domande di rinnovo presentate prima del termine di cui al comma 1 sono dichiarate irricevibili.

3. Nel caso di domande di rinnovo presentate oltre il termine di scadenza della concessione il servizio regionale competente in materia di commercio dispone la sospensione dell'attività dell'impianto fino ad avvenuta regolarizzazione.

4. Alla domanda di rinnovo è allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione di assenso, da parte dell'ente titolare della concessione autostradale o, in mancanza di concessione, dell'ANAS;

b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e sue successive modificazioni e integrazioni, relativa al possesso dei requisiti soggettivi nonché alla capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione di carburanti;

c) perizia giurata, redatta da tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità dell'impianto alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e antincendio nonché alle disposizioni per la tutela dei beni culturali, storici, artistici, paesaggistici e ambientali;

d) richiesta di collaudo dell'impianto.

5. Il rinnovo della concessione è subordinato all'esito positivo del collaudo di cui all'art. 9.

6. Il servizio regionale competente in materia di commercio conclude l'istruttoria entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e, in caso di esito positivo della stessa, provvede al rinnovo della concessione dandone comunicazione all'Agenzia delle dogane e al comando dei vigili del fuoco per gli adempimenti di competenza, nonché, per conoscenza, al comune nel cui territorio ricade l'impianto.

Art. 9.

Collaudo degli impianti ed esercizio provvisorio

1. La messa in funzione degli impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade di cui al presente regolamento è soggetta a previo collaudo nelle seguenti ipotesi:

a) installazione di nuovo impianto di cui all'art. 2;

b) trasferimento di sede ad essa assimilata;

c) aggiunta di nuovo prodotto di erogazione ai sensi dell'art. 4;

d) modifica degli impianti ai sensi dell'art. 5;

e) rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 8.

2. Il collaudo è effettuato, su richiesta dell'interessato e in presenza del medesimo o di suo delegato, dall'apposita commissione di collaudo di cui all'art. 10, entro sessanta giorni dalla richiesta. L'interessato provvede al versamento anticipato delle spese, salvo conguaglio.

3. Il servizio regionale competente in materia di commercio trasmette, in caso di esito positivo, copia del verbale di collaudo, al comune sul cui territorio ricade l'impianto ed al titolare stesso della concessione.

4. Il servizio regionale competente in materia di commercio, in caso di esito negativo del collaudo, assegna un termine per la rimozione degli elementi ostativi segnalati dalla commissione di collaudo e, contestualmente, fissa la data del nuovo collaudo in attesa del quale gli impianti e le attrezzature irregolari non possono essere attivati, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

5. Il servizio regionale competente in materia di commercio, in attesa del collaudo e su richiesta del concessionario, può concedere, per le ipotesi di cui al comma 1, lettere *c), d), e)*, l'esercizio provvisorio dell'impianto o delle sue parti relative a nuovi prodotti per erogazione, per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili per altri centottanta, previa presentazione della seguente documentazione:

a) perizia giurata rilasciata da tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, comprovante il rispetto delle norme di sicurezza nonché la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato;

b) richiesta al competente comando dei vigili del fuoco del certificato di prevenzione incendi da parte del titolare della concessione con l'impegno all'osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dal comando dei vigili del fuoco, secondo le prescrizioni vigenti in materia.

6. Sono escluse dall'esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione di gas propano liquido (g.p.l.) o di metano per autotrazione.

Art. 10.

Commissione di collaudo

1. Il servizio regionale competente in materia di commercio nomina e convoca la commissione di collaudo composta da:

a) un componente del Servizio regionale competente in materia di commercio che la presiede;

b) un componente designato dall'agenzia delle dogane competente per territorio;

c) un componente designato dal comando dei vigili del fuoco competente per territorio;

d) un componente designato dall'A.S.L. competente per territorio;

e) un componente designato dall'ente titolare della concessione autostradale o, in mancanza di concessione, dall'ANAS;

f) un componente designato dall'agenzia regionale protezione ambiente;

g) un componente designato dal comune nel cui territorio ricade l'impianto.

Art. 11.

O r a r i

1. Gli impianti di distribuzione carburanti situati sulle autostrade di cui al presente regolamento svolgono servizio continuativo ed ininterrotto ai sensi della normativa vigente.

2. Alle attività ed ai servizi accessori presenti presso gli impianti autostradali non si applicano vincoli di orario o turni ai sensi della normativa vigente.

Art. 12.

Servizi accessori

1. Il comune competente per territorio provvede al rilascio di autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed alla vendita della stampa quotidiana e periodica e, ove necessarie, alle attività artigianali di servizio alla persona o all'autoveicolo, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle normative vigenti e del rispetto delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, fiscali, di sicurezza ed igienico sanitarie. Le attività sono intrasferibili dall'impianto.

2. Le attività di commercio al dettaglio possono essere inserite negli impianti di distribuzione di carburanti fino al limite complessivo di duecentocinquanta metri di superficie di vendita per ciascun impianto.

3. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è corredata dall'atto di assenso dell'Ente titolare della concessione autostradale o in mancanza, dell'ANAS.

Art. 13.

Tecnici abilitati

1. Ai fini del presente regolamento per tecnici competenti alla sottoscrizione del progetto si intendono tecnici iscritti agli ordini o albi professionali previsti in Italia o nello Stato membro dell'Unione europea di appartenenza.

Art. 14.

Monitoraggio della rete autostradale

1. I titolari di concessione degli impianti di distribuzione di carburante situati lungo le autostrade, entro il mese di marzo di ciascun anno, trasmettono al servizio regionale competente in materia di commercio i dati relativi ai quantitativi dei prodotti erogati nell'anno precedente per ciascun impianto ed ogni altro dato utile al monitoraggio della rete autostradale che è loro richiesto.

2. I titolari degli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo le autostrade comunicano, al Servizio regionale competente in materia di commercio, eventuali cambi di gestione o di compagnia di erogazione (bandiera) nel termine di trenta giorni dal loro perfezionamento.

Art. 15.

Disponibilità dell'area

1. Il titolare della concessione dell'impianto, qualora l'assenso dell'Ente titolare della concessione autostradale o in mancanza di concessione, dell'ANAS, è dato per un periodo inferiore a diciotto anni, presenta al servizio regionale competente in materia di commercio, una nuova dichiarazione di assenso, sei mesi prima della scadenza.

2. Qualora l'area sia data in affidamento ad un nuovo aggiudicatario, sei mesi prima del subentro, questi deve presentare l'istanza di volturazione ai sensi dell'art. 7. In caso contrario la concessione regionale decade e il subentrante deve presentare istanza di nuova concessione ai sensi dell'art. 2.

Art. 16.

Decadenza dalla concessione

1. Il servizio regionale competente in materia di commercio dichiara la decadenza dalla concessione in caso di perdita dei requisiti e dei presupposti per il rilascio della stessa.

Art. 17.

Norma transitoria

1. Le istanze di concessione regionale per l'installazione di nuovi impianti lungo le autostrade possono essere presentate decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 5 luglio 2006

LORENZETTI

(Omissis)

06R0472

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2006, n. **15.**

Estensione degli effetti dell'art. 6, comma 6, della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8, ai comuni di Mercogliano e Caposele.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Campania n. 36 del 7 agosto 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli effetti previsti dall'art. 6, comma 6, della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8, sono estesi al comune di Mercogliano, sede del santuario di Montevergine e al comune di Caposele, sede del santuario di San Gerardo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 24 luglio 2006

BASSOLINO

06R0463

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2006, n. **16.**

Modifica dell'art. 1 sulla legge regionale 11 novembre 1996, n. 24, concernente: Norme per il sostegno e lo sviluppo degli aero-club della Regione Campania.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Campania n. 36 del 7 agosto 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 1 della legge regionale 18 novembre 1996, n. 24, è così modificato:

1. La Regione Campania interviene a sostegno dello sviluppo degli aero-club campani, dotati di proprie scuole di volo ed officine aeronautiche riconosciute dall'Ente nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC -, che esercitano senza fini di lucro, nel territorio di loro competenza, attività didattica e formativa per il conseguimento di titoli aeronautici riconosciuti dal Ministero dei trasporti e dell'aeronautica e turistica di volo a motore, nonché delle scuole di paracadutismo sportivo presenti all'interno delle Associazioni nazionali paracadutisti d'Italia - A.N.P.I. - che operano sul territorio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 24 luglio 2006

BASSOLINO

06R0464

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GUG-044) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 180,00)*	€ **380,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 90,00)*	€ **215,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410700061104

€ 2,00